

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE: FONTE DELLA CITTADINANZA O SFERA PRECLUSA?

ALESSANDRA PESCAROLO*

I principi fondamentali della Costituzione affermano chiaramente il legame tra lavoro e cittadinanza, legame che, d'altra parte, cessa di esistere nella definizione della partecipazione delle donne al lavoro, all'art. 37. Questo contributo pone tale asimmetria nel contesto di una comparazione dettagliata tra le posizioni espresse in Costituente dai rappresentanti - donne e uomini - di Democrazia cristiana e partiti della sinistra. Se il riferimento alle Costituzioni socialiste del ventesimo secolo ha un impatto rilevante sulla definizione generale dei diritti dei lavoratori, esso è ignorato quando si tratta di rendere effettivo il diritto delle donne al lavoro. Solo il Partito socialista lottò, guidato in questa scelta da Lina Merlin, per cancellare dall'art. 37 la menzione dell'"essenziale funzione familiare".

The fundamental principles of the Italian Constitution clearly affirm the link between work and citizenship, a link which, on the other hand, ceases to exist when the terms of women's participation in work are defined in Article 37. This article places this asymmetry in the context of an in-depth comparison between the positions expressed in the Constituent Assembly by the representatives - women and men - of the Christian Democrats and the parties of the left. While the reference to the twentieth-century socialist Constitutions has an important weight in the general definition of workers' rights, it fails when it comes to making women's right to work effective. Only the Socialist Party, led in this battle by Lina Merlin, fought to delete from Article 37 the reference to the "essential family role".

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Una Carta fondata sul lavoro: fra emancipazione di classe e diritti della persona. - 3. La tormentata nascita dell'articolo 37: le proposte iniziali. - 4. Le voci degli uomini. - 5. Una divisione fra le "madri costituenti". - 6. Fedeltà di partito e distinzioni a sinistra: la diversità socialista. - 7. Discriminazione e uguaglianza in altre parti del testo. - 8. Dalla Costituzione agli anni Sessanta. - 9. L'età d'oro della donna di casa: successi e frustrazioni. - 10. Dai movimenti al nuovo diritto di famiglia. - 11. Gli stereotipi di genere: mutamenti e persistenze.

* Componente della Società italiana delle storiche, già Dirigente di ricerca presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974-5640 © 2023. A. Pescarolo. This is an open access article, double blind-peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI: <https://doi.org/10.36253/lng-xxxx>

<https://riviste.fupress.net/index.php/lanuovagiuridica>

1. *Introduzione.* - La ricostruzione del dibattito sugli articoli più controversi della Costituzione, in tema di parità di genere, è stata proposta in passato da alcuni studi¹. Il rischio, per chi imbecca tardivamente quest'itinerario, è quello di dare valore al proprio scritto, invece che per l'utilità di una nuova rilettura, come momento di celebrazione di un passaggio fondante della nostra storia, la cui ritualità si alimenta di reiterazioni. Anche per chi ne critichi alcuni aspetti la Costituzione è un monumento storico, un mito fondante della nostra democrazia; per molti è l'oggetto di culto di una forma di religione civile. Salendo sulle spalle di questo «gigante buono» possiamo illuderci di trarne luce, a prescindere dall'interesse scientifico della nostra analisi. Spero di evitare di avviarmi, nelle pagine che seguono, lungo tali derive, e di proporre alcuni spunti innovativi². La questione che cercherò di articolare in questo contributo ruota intorno all'influenza sui Padri e le Madri Costituenti, e quindi sulla nostra Carta, delle Costituzioni europee novecentesche, nate fra le due guerre mondiali. Non solo quella riformatrice di Weimar, citata più frequentemente dagli interpreti come un punto di riferimento delle posizioni di Giorgio La Pira³, ma anche quelle socialiste in senso stretto, saldo appiglio per Palmiro Togliatti, ma lette dallo stesso La Pira con rispetto e interesse. Sia la centralità del lavoro nel fondare i diritti politici, sia quella dell'uguaglianza e dei diritti sociali furono introdotte con un chiaro richiamo a quei testi.

Su questo sfondo assume un maggior spessore il diverso trattamento dedicato alla disegualianza di genere rispetto alle altre. Qui le diverse posizioni, e anche quella di Togliatti, si distaccano dalle Carte socialiste, nelle quali il lavoro, considerato un dovere prima che un diritto, è tale anche per le donne. Risalta in questo quadro l'enfasi dell'Art. 37 su una differenza di genere radicata nella natura e nell'«essenza» femminile, che non può essere fluidificata con interventi adeguati. Quest'osservazione non è la proiezione di un pensiero attualizzante, ma la rilevazione di un aspetto che anche nel suo contesto storico non fu affatto ovvio. La proposta dei cattolici, accolta dai comunisti e dalle comuniste dopo caute espressioni di dissenso, senza una spiegazione articolata della propria posizione, fu invece contrastata dal gruppo socialista.

¹ M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna 1979; A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità a oggi*, Pisa 1996; *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, a cura di N.M. Filippini e A. Scattigno, Milano, 2007. Ivi, in particolare, M.V. GAIOTTI DE BIASE, *Donne e politica nella Repubblica, dal Dopoguerra agli anni '60*, pp. 91-30 e E. PALICI DI SUNI, *Fra parità e differenza. Una legislazione incerta e ambigua*, pp. 271-279.

² Sono poche, in realtà, le ricostruzioni che restituiscono adeguatamente al dibattito il suo contesto storico. Ma vedi M. SALVATI, *Costituzione Italiana. Art. 4*, Bari, 2017, nella serie *Costituzione italiana: i Principi fondamentali*, di cui è stata curatrice con P. COSTA, e *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione*, a cura di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, Milano, 2018.

³ Sul punto v. M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana, Art. 2*, Roma, 2017, nella collana sui Principi fondamentali diretta da P. Costa e M. Salvati.

Nei primi paragrafi di questo saggio ricostruirò brevemente il percorso che, nel dibattito dell'Assemblea Costituente e delle Sottocommissioni della Commissione dei 75, definisce le fonti della cittadinanza politica repubblicana. La duplicità di tali radici, fra diritti inviolabili della persona (dell'uomo nel testo costituzionale) e diritti dei lavoratori, trova nei principi fondamentali un fecondo equilibrio. Il nucleo più originale della Carta non è infatti, di per sé, il radicamento dei diritti nel lavoro, già presente nelle Costituzioni socialiste, ma la mediazione fra un'astratta visione delle masse lavoratrici e una considerazione più umana dei diritti della persona. Nel passaggio agli articoli dedicati alla famiglia e al lavoro, con particolare riferimento agli articoli 29 e 37, questo equilibrio, tuttavia, si incrina, sacrificando la figura della cittadina/lavoratrice.

Nella seconda parte guarderò alle vicende giuridiche e sociali successive al 1948, evidenziando l'influenza sulla vita femminile dei discorsi e delle pratiche della domesticità. Negli anni Settanta emergerà il ruolo dei movimenti femministi nel promuovere una profonda rottura: in quel frangente il diritto di famiglia, che aveva ostacolato fino allora il cammino verso una democrazia più paritaria, cambiò radicalmente, divenendo centrale nel dargli una nuova legittimità. Seguirà infine qualche cenno agli attuali orientamenti degli italiani sul rapporto fra genere, famiglia e lavoro, dedicato a misurarne il legame col passato.

2. *Una Carta fondata sul lavoro: fra emancipazione di classe e diritti della persona.* - Il testo costituzionale è attraversato da una straordinaria tensione verso la costruzione di una società inclusiva, democratica, che fa proprio un principio di uguaglianza non formale, ma sostanziale. Questo principio si fa strada attraverso una mediazione fra la cultura cattolica e quella della sinistra, più convergenti, in questa fase, di quanto lo siano state in seguito, ma segnate da differenze che restano visibili fra le righe dei Principi fondamentali. Le oscillazioni sui caratteri fondanti della cittadinanza, espressione di una lunga e raffinata mediazione fra posizioni diverse, si bilanciano nel testo, che propone un difficile equilibrio fra queste due radici: da un lato essa è fondata sul lavoro, dall'altro sui diritti inviolabili della persona, sia che questa partecipi al lavoro sia che non lo faccia⁴. Di fronte al tema di un'effettiva parità di genere questa promessa di equilibrio tuttavia si spezza, creando una dissonanza. La passione egualitaria cede il passo a un'obbligatoria differenza, che impone alle donne la «funzione» familiare, senza offrire loro quel sostegno sociale che è promesso ai lavoratori. Questa asimmetria costituisce a mio avviso la principale ferita nel corpo di una impostazione aperta e innovativa.

⁴ Quest'aspetto è meno evidente nell'articolo 2 che nel successivo, come mostra l'astratta formulazione di sapore settecentesco «diritti inviolabili dell'uomo».

Vorrei dunque, anzitutto, ricollocare le indicazioni della nostra Carta sul ruolo sociale, familiare e professionale delle donne in una cornice più ampia, che mostri la tensione fra i diritti del lavoratore e i diritti della persona che pervade i primi 4 articoli- L'articolo 1 recita nella sua prima frase: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»⁵.

Il riferimento al lavoro, come garanzia di una costruzione dello Stato che superasse ingiustizie e privilegi, fu largamente condiviso dalla sinistra cattolica, con Moro e La Pira, influenti docenti di diritto della Democrazia cristiana. Ma la sua formulazione fu discussa a lungo. Giorgio La Pira propose all'inizio dei lavori una frase più neutra ma più aperta: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere democratico»⁶. Palmiro Togliatti, leader del rinato partito comunista, propose invece la formulazione «L'Italia è una repubblica democratica di lavoratori», sostenendo che per garantirne il carattere inclusivo era sufficiente l'aggiunta «del braccio e della mente». Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, esponente di Democrazia del lavoro, sottolineò più tardi, per ridimensionare la proposta, che questa era mutuata da Carte nate in contesti politici diversi da quello italiano: la Costituzione sovietica del 1936 e quella Jugoslava del 1946. In effetti l'enunciato di Togliatti aveva importanti precedenti nelle Costituzioni socialiste, da quella spagnola del 1931 e quella dell'Unione sovietica del 1936. Ambedue le carte si esprimevano nel loro primo articolo a favore di uno Stato composto di lavoratori. Il testo sovietico del 1936 parlava di uno Stato socialista di operai e contadini⁷. Il primo articolo della Carta socialista spagnola suonava invece come quello proposto da Togliatti: «*España es una República democrática de trabajadores*», anche se si concludeva con la formula «*de toda clase*», più inclusiva verso le professioni borghesi di quella togliattiana sui lavoratori del braccio e della mente⁸. La Carta jugoslava, più

⁵ Qui e successivamente il riferimento è a *Costituzione della Repubblica Italiana. Copia anastatica dell'originale conservato presso l'Archivio storico della Camera dei deputati*, Camera dei deputati, Roma, 2009, Archivio.camera.it, https://archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Costituzione_copia_anastatica.pdf, sito consultato il 12 giugno 2020.

⁶ La proposta di G. LA PIRA sta è consultabile al link <https://lacittaideale2018.wordpress.com/sovranita/il-lavoro-e-il-fondamento-di-tutta-la-struttura-sociale/>, visitato il 10.6.2023.

⁷ *Costituzione (legge fondamentale) dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, approvata dall'VIII Congresso (straordinario) dei Soviet dell'URSS il 5 dicembre 1936*, Capitolo I. *Ordinamento sociale*: L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista di operai e di contadini, Dircost.unito.it, http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19361205_urssCostituzione_ita.pdf. Sito consultato il 12 giugno 2020.

⁸ Art. 1 : «*España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo*»; Art. 46 : «*El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna*», *Constitución de la República Española, 9 diciembre 1931*, Dircost.unito.it, <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/spagna1931.htm>. Sito consultato il 12 giugno 2020.

concretamente, poneva nel corpo del testo un articolo sul dovere del lavoro, requisito dell'appartenenza alla comunità nazionale⁹.

La proposta di Togliatti, come molti altri contributi del *leader* comunista, cercava di introdurre in un quadro istituzionale di tipo parlamentare principi e linee di azione ispirati all'esperienza comunista¹⁰. Principi e linee che davano più poteri allo Stato e ai lavoratori, intesi astrattamente come masse organizzate, e guardavano con minor interesse alla «persona in carne e ossa»¹¹, protagonista nel pensiero di La Pira e del suo maestro Giuseppe Dossetti. Le indicazioni di Togliatti caddero in buona parte nel corso dei lavori: dall'idea che lo Stato, per garantire il diritto al lavoro, coordinasse e dirigesse l'attività produttiva «secondo un piano che desse il massimo rendimento per la collettività»¹², alla proposta della nazionalizzazione delle branche industriali di carattere monopolistico e «plutocratico» o di quelle che producevano servizi pubblici. Il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende fu proiettato nel quadro di una collaborazione con i datori di lavoro, ben diversa dalla proposta di Togliatti di organizzare Consigli di lavoratori che controllassero la produzione. Togliatti rinunciò a questi punti, ma difese con forza, fino alla discussione conclusiva in Aula, il principio di fondo che avrebbe potuto sostenere nel futuro queste azioni, quello di una «Repubblica democratica di lavoratori». Pur avendo affermato che la sua idea del lavoratore non escludeva alcun gruppo sociale fu, alla fine, molto chiaro nell'invitare i colleghi della Democrazia cristiana a rappresentare le «masse lavoratrici», che vivevano soltanto del loro lavoro:

«Ma noi ci sentiamo qui, noi comunisti, voi socialisti e anche voi, colleghi della Democrazia cristiana, noi tutti dobbiamo sentirci qui anche gli esponenti di qualche altra cosa: gli esponenti di quelle masse lavoratrici di operai, di braccianti, di contadini, di impiegati, di uomini del popolo, di uomini che vivono soltanto del proprio lavoro, e che da decenni sono attive nella lotta per la loro emancipazione¹³».

L'enunciato di Togliatti fu riscritto in forma più inclusiva da Amintore Fanfani, storico economico democristiano, che conservava nel suo patrimonio

⁹ Abbiamo utilizzato il testo inglese, non avendo rintracciato nella rete una traduzione italiana: «*It is the duty of every citizen to work according to his abilities; he who does not contribute to the community cannot receive from it*», *Constitution of the Federative People's Republic of Yugoslavia*, Official Gazette of the Federative People's Republic of Yugoslavia, Belgrade, 1946, Worldstatesment.org, https://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt. Sito consultato il 12 giugno 2020.

¹⁰ U. DE SIERVO, *Scelte e confronti costituzionali nel periodo costituente. Il progetto democratico cristiano e le altre proposte. Il progetto democratico cristiano e le altre proposte*, in *Jus*, 1979, pp. 125-203.

¹¹ I. STOLZI, *La parità ineguale e il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in *Studi Storici*, 2, 2019, pp. 253-287.

¹² P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, Roma, 1973, p. 37.

¹³ Così Togliatti nell'intervento dell'11 marzo 1947, nella discussione generale sul progetto di Costituzione, Assemblea Costituente, Appendici generali, Discussione generale, Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/03/index.htm?008.htm&2>. Sito consultato il 12 giugno 2020.

culturale un interesse per il corporativismo lavorista del periodo fascista¹⁴. In cambio dell'accettazione dell'espressione «fondata sul lavoro», egli condivise con il leader comunista la necessità di riportare la frase al primo articolo e al primo comma del testo, legando indissolubilmente la cittadinanza al lavoro, e proiettando sull'intera Carta quest'impronta primaria¹⁵. La Repubblica italiana fondava la sua identità morale e politica sul lavoro, tematizzato tuttavia come un diritto fra i diritti più che come un dovere; vi era così una mitigata continuità con le costituzioni socialiste novecentesche; anche più della seconda parte dell'articolo 1, che sanciva la sovranità del popolo, fu l'articolo 2 a esprimere una concezione più ampia e universale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale¹⁶».

La Pira, proponente di questa formula, rappresentò nelle prime righe un'immagine dei diritti dell'uomo, astratto rappresentante anche del sesso femminile, tipica del giusnaturalismo liberale, incarnatosi nelle Costituzioni del secondo settecento. Si pensi alla sua espressione più alta e radicale, figlia della Rivoluzione francese del 1789, introdotta nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* di quell'anno. Ma essa si calava nella storia e nella vita concreta con l'accento allo svolgersi della personalità, e ancor più con la svolta concettuale della frase successiva, che invece di legittimare, come il testo del 1789, le distinzioni sociali, qualora riflettessero il contributo delle varie classi a un'utilità comune – orgogliosa richiesta della borghesia delle professioni e dei commerci – subordinava i diritti all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale¹⁷. L'attenzione di La Pira al tema dei diritti sociali era testimoniata da tutti i suoi interventi nel dibattito costituzionale, e in particolare dalla sua relazione introduttiva sui diritti civili nella Prima Sottocommissione.

In quel frangente il giurista fiorentino sostenne che il popolo italiano, uscito dall'oppressione fascista, intendeva creare «un ordine sociale e politico conforme all'alta dignità della persona e alla fraterna solidarietà umana», riprendendo il posto che gli spettava sia nel seno della civiltà cristiana, «dievito ed essenza della sua storia e della sua cultura», sia in quello «della comunità dei popoli amanti della libertà, del lavoro, della giustizia e della pace. Sulla base di questo doppio riferimento al pensiero sociale cattolico e laico, La Pira allargava il suo sguardo

¹⁴B. SETTIS, *Dalle origini del capitalismo all'ordinamento corporativo. Appunti sul pensiero economico e la formazione politica di Amintore Fanfani*, in *Genealogie e geografie dell'anti-democrazia nella crisi europea degli anni Trenta Fascismi, corporativismi, laburismi*, a cura di L. Cerasi, Venezia, 2019, pp. 75-86.

¹⁵ N. URBINATI, *Costituzione Italiana, Art. 1*, Roma, 2017, p. 70.

¹⁶ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit. Per una riflessione più approfondita sul concetto di solidarietà in quest'articolo in FIORAVANTI, *Costituzione. Art. 2*, Roma, 2017.

¹⁷ La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata il 26 agosto del 1789, affermava nel suo primo articolo: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune». P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Le Costituzioni di dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*, Milano, 1994.

all'Europa, prendendo in considerazione, al di là del loro tasso di liberalismo, tutte le carte costituzionali che, dopo la prima guerra mondiale, avevano potenziato i diritti sociali. Quindi, di nuovo, la Costituzione socialdemocratica di Weimar del 1919, quella sovietica del 1936 e la Carta jugoslava del 1946¹⁸. Questi testi novecenteschi, insieme alla prima Carta sovietica del 1918 erano usciti dal fuoco delle guerre e delle rivoluzioni sociali: come ha scritto Paolo Grossi, esse avevano una portata rivoluzionaria anche sul terreno giuridico¹⁹. Ma anche la Costituzione spagnola (non quella socialista del 1931, bensì quella franchista del 1945), nonostante la sua vocazione autoritaria, fu citata da La Pira nel novero delle carte innovative in tema di diritti sociali:

«senza la tutela dei diritti sociali – diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza, ecc. – la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite. Da qui la necessità di integrare il sistema dei diritti della persona, introducendo in esso quel gruppo di diritti sociali che ormai appaiono, anche se diversamente configurati, in tutte le Costituzioni recenti (da quella di Weimar a quella sovietica del 1936, a quella spagnuola, irlandese, jugoslava, sino al recentissimo progetto di costituzione francese) [...]. L'introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona importa dei mutamenti strutturali dell'ordinamento giuridico, economico e politico derivato dai principî incompleti del 1789: soltanto questi mutamenti sociali – che sono richiesti da una concezione sostanzialmente democratica dello Stato – permetteranno l'attuazione di tali diritti e renderanno così effettiva l'autonomia e l'indipendenza anche politica della persona»²⁰.

Togliatti e gli esponenti cattolici, pur con declinazioni diverse²¹, poterono convergere, dunque, su molti temi, ponendo il lavoro come antidoto a una società fondata sulla proprietà e il privilegio, e tutelando i nuovi diritti: un salario adeguato, il riposo, l'assistenza, la centralità dei sindacati nella vita collettiva. Protagonista delle mediazioni era quasi sempre il democristiano Aldo Moro, professore di diritto penale, nella cui concezione dei sistemi politici lo Stato esercitava ampie funzioni²². Ma anche i dossettiani, con La Pira in primo piano, ispirato dal “personalismo” del filosofo cattolico francese Emmanuel Mounier, erano distanti da una visione meramente liberale dello Stato, che era per loro

¹⁸ P. COSTA, *La costituzione di Weimar nel dibattito costituente italiano (1946-47): il tema dei diritti*, in *Il pensiero politico*, LII, 2019, 2, pp. 273-289.

¹⁹ P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione, La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo dell'interpretazione*, in *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2018, pp. 303-312.

²⁰ G. LA PIRA, *Sui principî relativi ai Rapporti civili. Introduzione*, in *Relazioni e proposte* presentate nella Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, p. 15, http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/03nc.pdf, p. 15

²¹ GROSSI, *La Costituzione italiana quale espressione di una società plurale*, [Cortecostituzionale.it](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Sapienza.pdf), https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Sapienza.pdf, sito consultato il 14 giugno 2020.

²² M. SALVATI, *Moro e la nascita della democrazia repubblicana*, in *Una vita, un paese. Aldo Moro e l'Italia del Novecento*, a cura di R. Moro e D. Mezzana, Catanzaro, 2014, pp. 33-55.

un'istanza al servizio della realizzazione della persona, sia nel lavoro che negli altri ambiti di vita²³. E in effetti una lettura attenta, priva di pregiudizi ideologici, di tutte le Carte novecentesche, raccolte e messe agli atti dal parlamentare e costituzionalista Costantino Mortati, fu condivisa dall'intero schieramento antifascista, che vi trovò precisi punti d'appoggio. Studioso egli stesso di Mounier, Mortati orientò il dibattito con una relazione di taglio comparativo sui diversi testi. Il drappello più attivo dei cattolici, dunque, pur essendo pluralista e rifiutando il classismo del socialismo sovietico, era ben consapevole della sua portata politica e delle sue ragioni sociali. Con una maggior chiusura rispetto alle parole di La Pira, Mortati criticava, tuttavia, gli assetti disarmonici e i risultati conflittuali dell'esperienza socialdemocratica di Weimar: il suo pensiero, venato di influenze corporative, prefigurava una superiore, solidale ricomposizione degli interessi particolari nello Stato, orientata dall'azione conciliatrice di organizzazioni intermedie come i sindacati, la Chiesa, i partiti²⁴.

Forse più nettamente degli altri giuristi cattolici, egli poneva in modo stretto il nesso fra cittadinanza e lavoro, reso cogente dall'identificazione di quest'ultimo con un dovere inderogabile, requisito ineludibile per l'inclusione nella cittadinanza. Distaccandosi dalla promozione di assetti assistenziali rivolti a tutti, come quelli costruiti in Inghilterra nell'immediato dopoguerra, considerava l'assistenza «come un'integrazione del diritto al lavoro e non come un corollario del diritto alla vita»²⁵. La partecipazione politica era dunque negata a coloro che non lavoravano (eccettuato il caso degli inabili al lavoro). È interessante osservare che questo ineludibile binomio condusse il giuslavorista cattolico ad accennare, se pure in un passaggio breve e isolato, una posizione originale, non lontana da quella assunta dai costituenti sovietici nel 1936, a proposito del lavoro delle donne: Mortati affermò infatti, in un saggio del 1954, che lo Stato doveva «provvedere direttamente alla creazione e al mantenimento di istituzioni idonee a rendere possibile alla donna lavoratrice l'assolvimento dei suoi compiti materni non

²³ M. SALVATI, *Costituzione italiana. Art. 4*, Bari, 2017, pp. 52-53; EAD., *Weimar*, in *Europa*, III, Treccani, Roma, 2019; G. D'AMICO, *Stato e persona: autonomia individuale e comunità politica*, in *Immaginare la Repubblica*, a cura di Cortese, Caruso e Rossi, pp. 97-124. La Pira nella relazione introduttiva sui diritti civili affermò che, come risultava dagli articoli di altre Costituzioni allegati a quelli del nuovo testo italiano, questi ultimi erano stati redatti con precisi riferimenti a quelli delle Costituzioni più affini. Tutto questo riguardava in particolare, oltre che le Carte più antiche e le Costituzioni postbelliche francesi citate nei primi punti: «[...] d) la Costituzione di Weimar; e) ed infine tutte le Costituzioni più importanti del dopoguerra (spagnola, turca, estone, polacca, irlandese, ecc.); f) particolare attenzione ha avuto la Costituzione sovietica (e la jugoslava che ne dipende)».

²⁴ Anche se la visione del lavoro come premessa dei diritti politici lo avvicinava alla sinistra, Mortati era critico verso una lettura classista della società. C. MORTATI, *Il lavoro nella costituzione (Il diario del lavoro, 1954)*, in Id. *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, Raccolta di scritti, III, Milano, 1972. G. CAZZETTA, *Il lavoro nella costituzione: pluralismo sociale e unità dell'ordinamento in Costantino Mortati*, in *Quaderni fiorentini*, 51, 2022, p. 237-269.

²⁵ P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, 2009, pp. 20-83, p. 31.

surrogabili»²⁶. Una preoccupazione, questa, che come vedremo ebbe ben poco spazio nel percorso costituente.

In questo contesto storico perde a mio avviso consistenza la frequente affermazione che il riferimento al lavoro della nostra Carta segnò una svolta del tutto originale nel Costituzionalismo. Una tale affermazione sottintende un confronto limitato alle Costituzioni liberali sette-ottocentesche, e mette in secondo piano l'ampia trama di riferimenti giuridici a cui guardavano i Costituenti. La rimozione del contributo delle Costituzioni socialiste europee, sottostante all'assunto di un'originalità della nostra Carta giocata sul protagonismo del lavoro, è nello sguardo di chi legge oggi la Costituzione, non in quello dei Costituenti. Forse le generazioni politiche successive, figlie della guerra fredda e testimoni del crollo del socialismo, sottovalutano questo lato della storia²⁷. È dunque necessario storicizzare nuovamente il dibattito costituzionale, reinserendone il racconto nella trama culturale di quegli anni, in cui l'Europa socialista, alleata nella guerra antifascista, era un importante riferimento per la valorizzazione politica del lavoro e dei diritti sociali. L'Italia, in ogni caso, non fu l'unico paese europeo ad avere una costituzione avanzata su questi temi. L'attenzione dei Costituenti alle Carte socialiste ci dice qualcosa di significativo sulla storia dei diritti sociali, con i loro antecedenti nel modello socialista. Pur denso di contraddizioni e tragedie nei confini sovietici, tale esempio diede al mondo occidentale una fondamentale spinta a mitigare l'ortodossia liberale.

La mediazione fra le culture antifasciste fu feconda nel rendere più umana e spirituale la figura storicisticamente astratta del lavoratore togliattiano. La chiave più originale della Costituzione italiana è forse in questa mediazione, che si esprime nell'oscillazione fra i primi articoli dei Principi fondamentali, ma non trova un'espressione altrettanto innovativa negli articoli sulla famiglia e sul lavoro femminile. Gli articoli seguenti, il 3 e il 4, tendevano a ricucire il potenziale iato fra i due profili del cittadino, quello di lavoratore e quello di persona umana dotata di diritti inviolabili; iato potenzialmente ampio e incolmabile per chi, concretamente, non fosse in grado di accedere a un lavoro. L'Art. 3 fece convivere in un unico testo le due radici dei diritti, istituendo fra queste un equilibrio innovativo²⁸. Il principio enunciato è tuttora una sponda di cruciale importanza

²⁶ MORTATI, *Il lavoro nella costituzione*, cit., p. 256.

²⁷ Si veda la incisiva e interessante *Introduzione* al volume *Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, a cura di L. Baldissara, M. Battini, Milano, 2017. Per il confronto con le Costituzioni liberali L. FERRAJOLI, *Articolo 1. Lavoro e sovranità popolare*, Milano-Bari, pp. 14-29 e p. 15.

²⁸ La complessa mediazione fra i professori di diritto cattolici e Togliatti condusse, in conclusione, al risultato sintetizzato da T. Groppi nel suo articolo T. GROPPI, "Fondata sul lavoro". *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 2012, pp. 665-686, p. 678: «Mi sembrar pertanto emergere con chiarezza dai lavori preparatori che la genesi della formula "fondata sul lavoro" avvenne in stretta connessione con l'affermazione della centralità della persona umana». Ma si trattò, appunto, di una mediazione fra culture e posizioni diverse. Sul carattere aperto e plurale della visione costituzionale del lavoro M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2010, pp. 628-652.

per una politica e per delle politiche che attivino diritti civili (libertà individuale intesa come libertà di pensiero, inviolabilità della persona), diritti politici (voto attivo e passivo, partecipazione a partiti, associazioni e movimenti), diritti economici e sociali (garanzia di un minimo di benessere materiale e di sicurezza esistenziale)²⁹.

L'articolo proponeva in primo luogo la pari dignità e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di orientamenti culturali e condizioni sociali. In secondo luogo, con uno slancio programmatico anticipatore, prefigurava l'azione dello stato nel rimuovere i vincoli che ostacolavano «di fatto» l'uguaglianza, la libertà, e «il pieno sviluppo della persona umana»³⁰. L'espressione «di fatto» si doveva al relatore sui diritti civili della prima Sottocommissione, Lelio Basso, leader del Partito socialista³¹. Caduto nel dibattito, l'avverbio fu riproposto con forza dalla giovane parlamentare comunista Teresa Mattei, che intervenne in Assemblea, il 18 marzo 1947, proponendo di reinserire tale specificazione collocandola nell'attuale posizione.

Mattei fondò il suo ragionamento, invece che sulle disuguaglianze sociali, su quelle fra uomini e donne, nel contesto di un discorso molto franco sui pregiudizi misogini degli uomini dell'assemblea: sollevò in particolare la questione dell'esclusione delle donne dalla Magistratura, inserita indebitamente nell'articolato dal Comitato di redazione. Su questo torneremo in seguito. Ma anche se sulla questione delle professioni femminili la cautela degli uomini non fu poi superata, il salvataggio da parte di Mattei della proposta originaria di Basso fu cruciale per aprire un varco a favore del passaggio dall'uguaglianza formale a quella sostanziale³². Ecco la versione finale dell'Art. 3:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica

²⁹ T.H. MARSHALL, *Citizenship and social class, and other essays*, Cambridge: Cambridge University Press, 1950 (tr. it.: *Cittadinanza e classe sociale*, a cura di S. Mezzadra, Roma-Bari, 2002). Per le diverse concezioni della cittadinanza P. COSTA, *Cittadinanza Enciclopedia del Novecento III Supplemento* (2004), Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza_%28Enciclopedia-del-Novecento%29, sito consultato il 2 gennaio 2020.

³⁰ *Relazione del deputato Basso Lelio sulle libertà civili*. L'Art. 3 era denominato in questa prima stesura Art. 14, Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/01/01-basso-1.htm>, sito consultato il 2 gennaio 2020. La proposta iniziale di Basso suonava così: «È compito della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana e il completo sviluppo fisico, economico e spirituale di essa».

³¹ Durante il primo anno dei lavori il PSI si chiamava Partito socialista italiano di unità proletaria. Basso fece propri in questo frangente i suggerimenti del giurista socialista Massimo Severo Giannini. Sulla collaborazione con Giannini, S. RODOTÀ, *Compagni di strada. Lelio Basso e Massimo Severo Giannini*, in *Politica del diritto*, IV, 2005, pp. 677-688; M. DOGLIANI, L. GIORGI, *Costituzione. Art. 3*, Roma, 2017.

³² Il 15 novembre 1946 nella prima Sottocommissione: Nascitacostituzione.it, www.nascitacostituzione.it/01principi/004/index.htm, sito consultato il 14 luglio 2020.

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]»³³.

Poi però la frase continua:

«e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»³⁴.

Reintroducendo in questa sede la questione della partecipazione, pensata inizialmente da La Pira come parte dell'Art. 1, si tornava a porre una particolare enfasi sull'intestazione dei diritti politici ai lavoratori. Era stato chiaro e cogente il testo presentato da Moro nella prima Sottocommissione: l'esponente democristiano, con il favore della sinistra, e una impostazione coerente con quella del giurista cattolico Costantino Mortati, propose che l'adempimento del dovere del lavoro fosse una preconditione necessaria dell'esercizio dei diritti politici. Era stato l'avvocato e giurista Piero Calamandrei, azionista, a sgretolare l'equazione sottolineando che il diritto di voto non avrebbe potuto essere condizionato dallo svolgimento di un lavoro. Gran parte dell'assemblea, inclusa una parte della Democrazia Cristiana, si inserì in questo varco, rifiutando l'emendamento di Moro³⁵.

L'articolo 4 cercò infine di risolvere la contraddizione, specificando che il diritto/dovere di partecipare al lavoro era tutelato dallo Stato per tutti i cittadini:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Ecco che il lavoro si qualificava come diritto/dovere universale, e lo Stato si caricava dell'obbligo di renderlo tale, fondendo in un'unica figura il cittadino lavoratore e la persona dotata di diritti inviolabili³⁶. Si potrebbe, con l'articolo 4, considerare chiuso lo scarto fra le due fonti della cittadinanza: il cittadino si identifica strettamente, senza eccezioni, con il lavoratore.

³³Intervento nella discussione in Aula del 18 marzo 1947: Nascitacostituzione.it, www.nascitacostituzione.it/01principi/003/index.htm, sito consultato il 2 gennaio 2020, sito consultato il 14 luglio 2020.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Il 15 novembre 1946 nella prima Sottocommissione: Nascitacostituzione.it www.nascitacostituzione.it/01principi/004/index.htm, sito consultato il 14 luglio 2020.

³⁶ L' Art. 4, è stato indicato da M. Salvati come quello che più di tutti rende originale la Carta italiana, *Art. 4*, cit., p. 1 e *passim*.

3. *La tormentata nascita dell'articolo 37: le proposte iniziali.* - Ma il profilo della cittadina di genere femminile non si adattò a questa equazione: nella parte del testo sui rapporti economici si viaggiò su un binario diverso, ponendo la figura femminile su un piano asimmetrico. L'articolo 37 indica infatti nella funzione familiare un adempimento ineludibile, che non può in alcun caso essere leso dal diritto/dovere del lavoro:

«la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

Il testo può suscitare interpretazioni diverse, a seconda che si ponga l'accento sulla spinta a garantire alle madri la possibilità di lavorare, offrendo loro modalità organizzative compatibili con i compiti familiari, o sulla subordinazione dell'attività lavorativa, pur ritenuta fonte principale della cittadinanza, a tali compiti, unico dovere ineludibile delle donne. È in ogni caso un'asimmetria rispetto ai Principi fondamentali il fatto che si chieda all'organizzazione del lavoro la compatibilità con il ruolo familiare, senza fare cenno a un possibile sostegno dello Stato. L'appiattimento obbligatorio della donna sulla funzione familiare rappresenta dunque un vincolo alla sua libertà di scelta³⁷. Colpisce inoltre il fatto che, oltre a condizionare, e di fatto limitare, il lavoro esterno delle donne, gli adempimenti familiari assumano un carattere astratto. In continuità con l'ideologia ottocentesca della separazione delle sfere, i compiti familiari vengono sottratti all'ambito della produzione di valori economici e ascritti al campo morale: uno spazio indistinto di oblatività, privo di contenuti quantificabili. La funzione familiare non è, dunque, un lavoro, né totalmente né parzialmente.

L'auspicata sovrapposizione fra cittadinanza e lavoro è, in questa prospettiva, una promessa pensata e scritta per gli uomini; non solo perché le donne devono attivarsi come lavoratrici solo quando le condizioni di lavoro consentano i loro primari adempimenti, ma anche perché questi ultimi non hanno una valenza produttiva. L'universalità dei principi che equiparano il cittadino e il lavoratore salta, indebolendo la cittadinanza femminile³⁸.

La percezione della problematicità di questa parte della Costituzione non è il frutto di un'attualizzazione, di una proiezione sul passato di una sensibilità contemporanea, sovrapposta a quella dei Costituenti. Le Carte socialiste vigenti, utilizzate nella discussione, contenevano principi ben diversi, e prefiguravano nel testo un preciso sistema di congedi e servizi all'infanzia destinati alla conciliazione

³⁷ BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità*, cit., pp. 10-121.

³⁸ A. BUTTAFUOCO, *Cittadine italiane al voto*, in *Passato e presente*, 40, 1997, p. 10.

fra famiglia e lavoro³⁹. La questione, dunque, divenne un terreno di importanti divisioni, di cui è utile rileggere le linee di frattura. La prima impostazione dell'articolo 37, poi modificata, si deve alla formulazione di Angelina Merlin, detta Lina, aderente al Partito socialista italiano di unità proletaria, rinominato dal gennaio 1947 Partito socialista italiano. Nella Terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, che doveva elaborare gli articoli sui rapporti economici e sociali, la deputata condivise con la democristiana Maria Federici il ruolo di relatrice. Nella sua relazione Lina Merlin propose 2 articoli separati. Il primo riguardava la necessità che lavoratrici e lavoratori avessero gli stessi diritti e la garanzia di un'esistenza dignitosa. Il secondo suonava come segue: «Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino»⁴⁰.

L'esponente socialista metteva dunque l'accento sulla funzione sociale degli adempimenti della madre, che non erano contrapposti in nessun modo a quelli di lavoratrice, e introduceva l'idea di un ruolo delle istituzioni assistenziali e dello Stato nel garantire alle madri condizioni appropriate. La funzione sociale della maternità diveniva interesse nazionale nella proposta di emendamento di Fanfani, che tuttavia non contemplava un coinvolgimento dello Stato nell'erogazione dei servizi: «La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità»⁴¹.

In realtà Piero Calamandrei, il 4 marzo 1947, aveva sottolineato l'ambiguità dello stesso concetto di funzione, nel quadro di una Costituzione «fondata sul lavoro»⁴². Favorevole a un testo non intessuto di principi generali, ma di indicazioni in grado di produrre norme giuridiche precise⁴³, il relatore sottolineò che, se l'intento era ancorare i diritti politici al lavoro, l'introduzione del concetto

³⁹ Recitava per esempio la Costituzione jugoslava del 1946 (abbiamo trovato il testo in inglese e in russo): «*Women have equal rights with men in all fields of state, economic and social- political life. Women have the right to the same pay as that received by men for the same work, and as workers or employees they enjoy special protection. The state especially protects the interests of mothers and children by the establishment of maternity hospitals, children's homes and day nurseries and by the right of mothers to a leave with pay before and after childbirth*». *Constitution of the Federative People's Republic of Yugoslavia*, Worldstatesmen.org, https://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt. Sito consultato il 20 giugno 2020.

⁴⁰ <https://www.nascitacostituzione.it/02pi/03t3/037/index.htm?arto37-002.htm&2> Sito consultato il 20 giugno 2020.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² V. CAPORELLA, *La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente*, in «Storicamente», 6 (2010). P. GINSBORG, *Le politiche della famiglia nell'Europa del Novecento*, in «Passato e Presente», 57 (2002).

⁴³ 3 ottobre 1946, Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/03/index.htm?002.htm&2>, sito consultato il 20 giugno 2020.

di funzione, con la sua genericità, allargava il campo in modo indefinito, finendo con l'indebolire l'assunto⁴⁴.

4. *Le voci degli uomini*. - Fondamentale nel modificare il senso degli articoli proposti da Lina Merlin fu la seduta dell'8 ottobre 1946 della Prima Sottocommissione per i diritti e i doveri dei cittadini. La discussione fu avviata dalle relazioni di Falcone Lucifero (Blocco nazionale della libertà e dal gennaio 1947 Partito liberale) e di Togliatti⁴⁵.

Con l'eccezione della comunista Nilde Iotti, quest'organo era composto da un gruppo di soli uomini⁴⁶. Fu La Pira a proporre per primo di rafforzare la preminenza della funzione familiare a scapito del lavoro, premettendo alla locuzione «missione familiare» un aggettivo, che egli individuò nella parola «prevalente», destinato a esprimere con chiarezza la secondarietà del lavoro delle donne rispetto ai compiti familiari. È probabile che La Pira fosse profondamente convinto di questo postulato, ma per capire in che contesto si svolgeva il dibattito è bene ricordare le posizioni della Chiesa. Una esemplificazione eloquente è contenuta nel messaggio rivolto da Pio XII alle associazioni femminili il 21 ottobre 1945. Il Pontefice aveva colto l'occasione, in quella sede, per ribadire l'incompatibilità fra la missione materna della donna e il suo lavoro fuori casa, che sottoponeva la famiglia al rischio di una disgregazione per un guadagno economico illusorio:

«Quanto alle classi lavoratrici, obbligate a guadagnarsi il pane quotidiano, la donna, se ben riflettesse, si renderebbe forse conto come non poche volte il supplemento di guadagno, ch'ella ottiene lavorando fuori di casa, è facilmente divorato da altre spese o anche da sprechi rovinosi per l'economia familiare»⁴⁷.

Il Pontefice rivolgeva poi la sua attenzione alla «figlia», anch'essa operaia di fabbrica, esplicitando i pericoli a cui questa si esponeva: non solo la caduta morale e il cedimento a «loschi piaceri», ma anche la perniciosa influenza dell'ideologia classista della sinistra e il rifiuto del modesto e rispettoso stile di vita del suo mondo:

«La figlia, che va anch'essa fuori a lavorare in una fabbrica, in un'azienda o in un ufficio, stordita dal mondo agitato in mezzo a cui vive, abbagliata dall'orpello di un falso lusso, divenuta avida di loschi piaceri, che distraggono ma non saziano né riposano, in quelle sale di "riviste" o di danze, che pullulano dappertutto, spesso con intenti di propaganda di parte, e

⁴⁴ P. CALAMANDREI, *Chiarezza della Costituzione*, Roma, p. 35. Pubblicato dapprima in *Assemblea Costituente, Atti. Discussioni*, Tipografia della Camera dei Deputati, vol. 3, Roma, 1947.

⁴⁵ Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/037/index.htm?arto37-004.htm&2>, sito consultato il 20 giugno 2020.

⁴⁶ La democristiana Angela Gotelli subentrò a Caristia solo alla fine dei lavori.

⁴⁷ *Allocutio ad mulieres christianas*, Discorso del Pontefice Pio XII, in *Periodica*, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma, Tomo XXXV, Fasc. I-II, 15 Iunius 1946, p. 163.

corrompono la gioventù, fattasi ‘donna di classe’, sprezzatrice delle vecchie norme ‘ottocentistiche’ di vita, come potrebbe ella non trovare la modesta dimora casalinga inospitale e più tetra di quel che non sia in realtà?»⁴⁸.

È improbabile che La Pira condividesse interamente il messaggio del Papa, quanto meno per quanto riguarda il suo richiamo all’accettazione della disegualianza di classe. Ma, come ha scritto Elda Guerra, il mondo cattolico, nel momento in cui le donne accedevano al voto, accoglieva un’idea dell’impegno femminile ben delimitata, basata sulla difesa pubblica della famiglia, e su un’ulteriore polarizzazione dei ruoli di genere:

«Ci si rivolge alle donne in nome della difesa della centralità e dell’unità della famiglia nonché della loro missione morale, in quella congiuntura specifica, in cui tutto questo appare minacciato, in primo luogo, sul piano della propaganda dall’avanzamento degli altri partiti ed in particolare del PCI, ma anche in un senso più profondo dai fenomeni stessi di modernizzazione e dagli sconvolgimenti portati dalla guerra. In questo caso il modello di cittadinanza è quello di una rinnovata complementarietà tra i generi non più basata sulla divisione tra ambito privato e ambito pubblico, ma incentrata sul trasferimento del modello familiare all’insieme della comunità sociale e politica»⁴⁹.

Tornando ai lavori della prima Sottocommissione, Togliatti resistette alla posizione di La Pira, ma anche in questo caso Aldo Moro propose una mediazione, basata sulla sostituzione dell’aggettivo «prevalente» con il termine «essenziale». Come abbiamo accennato nelle Costituzioni socialiste, da quella staliniana del 1936 a quella jugoslava del 1946, il ruolo primario del lavoro si estendeva alle donne. In ambedue compariva il riferimento a specifici diritti sociali, forme di intervento pubblico dedicate a consentire loro la partecipazione al lavoro, a partire dai servizi all’infanzia. La centralità del lavoro come fonte di diritti marciava dunque insieme all’inclusione concreta delle donne. Ma Togliatti, interessato a mediare con il mondo cattolico sull’intera struttura della Carta, arretrò rapidamente su questo fronte, rinunciando a difendere l’idea socialista dell’uguaglianza di genere. Egli accettò la proposta di Moro in cambio del suo assenso a una diversa formulazione della frase relativa all’uguaglianza fra donne e uomini nei diritti legati al lavoro. Anche gli altri esponenti comunisti, inclusa Nilde Iotti, accolsero rapidamente la mediazione di Moro.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ E. GUERRA, *Modelli sociali di genere e cittadinanza politica*, in *La fondazione della Repubblica. Modelli e immaginario repubblicano in Emilia Romagna negli anni della Costituente*, a cura di M. Salvati, Milano, 1999, pp.124-142, p. 136. T. NOCE, *Nella città degli uomini. Donne e pratica della politica a Livorno fra guerra e ricostruzione*, Napoli, 2004; P. WILLSON, *Italiane. Biografia del Novecento*, Roma-Bari, 2011, p. 163. C. VALENTINI, *O i figli o il lavoro*, Milano, 2012, Appendice.

La conversione del leader comunista fu, nella sua sostanza, un passaggio obbligato, omaggio indispensabile alla dipendenza dei cattolici dalle gerarchie ecclesiastiche, e insieme un preciso scambio, dovuto alla volontà del leader comunista di far passare i temi che gli erano più cari. Ma gli esponenti comunisti rinunciarono in prima Sottocommissione anche a esplicitare il loro pensiero. Fu invece Lelio Basso, socialista, a opporre un netto rifiuto all'aggettivo «essenziale». Basso aveva espresso anche nella discussione degli altri articoli una posizione egualitaria⁵⁰. Non a caso era stato il proponente del secondo comma dell'articolo 3, con il suo spostamento dal terreno dell'uguaglianza formale a quello dell'uguaglianza sostanziale⁵¹. Come per l'uomo, così anche per la donna si doveva, secondo Basso, affermare una posizione di parità, sia nel lavoro, sia nella vita familiare, perché i coniugi dividevano ambedue i compiti. Basso riconosceva che, per ragioni di natura biologica, la missione familiare della donna aveva un carattere speciale, ma non una maggiore essenzialità rispetto a quella dell'uomo. Egli prefigurava, con queste posizioni, un vero superamento della disuguaglianza di genere, nella direzione che fu attuata nel 1975, con il nuovo diritto di famiglia.

Moro insistette allora sulla necessità di concordare sull'aggettivo «essenziale», e la sua formulazione, posta in votazione, passò con 7 voti favorevoli e 4 contrari, inclusi Togliatti e la Jotti; quando però l'articolo fu posto in votazione nella sua interezza, ottenne l'unanimità con un solo astenuto⁵². Dopo un nuovo esame nella terza Sottocommissione⁵³, che non raggiunse una posizione condivisa, la questione dell'attribuzione dell'aggettivo «essenziale» alla funzione familiare delle donne fu discussa in Aula il 18 settembre 1946.

La solidarietà di genere che aveva unito le costituenti, di fronte ai pregiudizi maschilisti di gran parte dell'assemblea, ebbe qui una corposa smagliatura⁵⁴: Angelina Merlin si oppose alla nuova stesura dell'articolo, sostenuto invece dalla Federici, chiedendo la soppressione dell'aggettivo «essenziale». La sua posizione fu appoggiata soltanto dai colleghi socialisti.

⁵⁰ Basso aveva militato a lungo nel primo dopoguerra nel gruppo di Piero Gobetti e aveva collaborato con la rivista *La rivoluzione liberale*. Era contrario allo stalinismo; fu Segretario del PSI dal 1947 al 1948.

⁵¹ <https://www.nascitacostituzione.it/01principi/003/index.htm?art003-027.htm&2>, sito consultato il 20 giugno 2020.

⁵² Non siamo riusciti a ricostruire con certezza chi fosse l'astenuto, ma è verosimile che fosse Lelio Basso.

⁵³ Assemblea Costituente, *Commissione per la Costituzione. IIIa sottocommissione*, in *Atti Parlamentari*, 18 settembre 1946, p. 45

⁵⁴ Sulla solidarietà fra le Costituenti si vedano le testimonianze di Nadia Gallico Spano e Nilde in A.M. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità ad oggi*, Pisa 1980, p.186 s., e GAJOTTI DE BIASE, *Donne e politica nella Repubblica*, in *Una democrazia incompiuta*, cit., pp. 91-130. Nella prospettiva di questo saggio tali giudizi sembrano in parte da riequilibrare, alla luce della capacità dei partiti di comporre le fila sul punto cruciale dell'"essenziale funzione familiare".

5. *Una divisione fra le “madri costituenti”*. - Il 10 maggio 1947, in riunione plenaria, l'Assemblea Costituente esaminò gli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della prima parte del progetto di Costituzione, intitolato «Rapporti economici», che conteneva l'articolo in questione, in quel momento numerato come 33. Apparve in chiara luce la distanza fra le posizioni delle due «madri costituenti», Federici e Merlin. L'intervento di Maria Federici iniziava con un acuto esame del problema della diseguaglianza di genere nel lavoro:

«Onorevoli colleghi, l'articolo 33 riguarda la donna lavoratrice e certi suoi particolari problemi. Questo articolo è un riflesso vivo delle gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana»⁵⁵.

La relatrice affermava che chi avesse guardato in futuro alla nascita della Costituzione si sarebbe stupito del fatto che fosse stato necessario specificare nel testo che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compissero lo stesso lavoro, spettasse un'uguale retribuzione. Ma sarebbe stato motivo di sorpresa anche il fatto che si fosse dovuto stabilire in quel quadro una norma «naturale e umana», cioè che le condizioni di lavoro della donna dovessero consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e materna.

L'intervento proseguiva con una dichiarazione appassionata:

«Noi crediamo che il figlio della donna lavoratrice abbia diritto alle insostituibili cure materne, come tutti gli altri bambini. Noi affermiamo che questo bambino ha bisogno di cure non solo materiali, ma anche morali [...]. La madre è insostituibile presso il bambino, per quanto riguarda la sua formazione interiore, la sua crescita spirituale, il formarsi del suo mondo morale»⁵⁶.

Per quanto riguarda la discriminazione salariale Federici gettò uno sguardo empatico su come molto spesso fosse la stessa donna lavoratrice a svalutare il suo ruolo. Indicava tuttavia come proprio ideale, per il momento irraggiungibile, che il lavoratore potesse, col provento del suo lavoro, «vivere non solo dignitosamente, ma anche dignitosamente formare, allevare, educare, mantenere una famiglia»⁵⁷.

E proseguiva, in modo non troppo coerente con le sue precedenti affermazioni:

«Tuttavia noi crediamo che non si possa arrivare presto a godere i benefici di una tale riforma legislativa, che non si giungerà tanto facilmente al salario familiare ed allora chiediamo almeno che le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi ed i congedi, tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, dinanzi alla macchina, dinanzi allo scrittoio, o

⁵⁵Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/037/index.htm?arto37-002.htm&2>, sito consultato il 15 luglio 2020.

⁵⁶*Ibidem*.

⁵⁷*Ibidem*.

in qualsiasi altra occupazione di carattere materiale o intellettuale, ha anche una grande funzione da svolgere: quella di formare, di allevare, di educare la famiglia. Funzione “essenziale”⁵⁸.

Il lavoro della donna era dunque per Federici un'imperfezione dovuta all'impossibilità di raggiungere in tempi brevi un livello salariale che consentisse agli uomini di mantenere la famiglia. L'esponente cattolica inseriva però nel discorso un omaggio, originale rispetto alle visioni caratteristiche del tempo, alla funzione economica, oltre che morale, del lavoro familiare:

«Essenziale sì, la funzione familiare della donna. Io credo che appartenga alla esperienza di tutti [...], che la donna dispieghi nella famiglia un complesso grandioso di attività, il cui valore è notevolissimo anche dal punto di vista economico»⁵⁹.

Nel vasto corpo della Democrazia Cristiana vi erano posizioni, non sempre silenziose, più coerenti nella loro ferrea misoginia. Di fronte alla parte «lavorista» della Democrazia Cristiana (Moro, La Pira, Fanfani), e in particolare alla proposta di Moro, che, come abbiamo accennato, limitava ai lavoratori i diritti politici, l'onorevole Teodoro Bubbio obiettò:

«La donna, in quanto tale e per sua stessa natura, è imprescindibilmente portata ai lavori domestici e alle cure familiari e si deve considerare come esplicante in ogni età ed in ogni momento un'attività utile alla società. Il lavoro vero e proprio è, invece, appannaggio dell'uomo, perché non dobbiamo dimenticare il motto divino che, se la donna partorirà con dolore, spetta all'uomo di guadagnarsi il suo pane con il sudore della fronte»⁶⁰.

6. *Fedeltà di partito e distinzioni a sinistra: la diversità socialista.* - Sulla parte dell'articolo dedicata alla protezione della maternità le principali deputate comuniste e la Merlin condivisero nell'assemblea plenaria una posizione volta a rafforzare il riferimento alla funzione sociale della maternità, sulla scia dell'iniziale formulazione proposta da Merlin in Terza Sottocommissione.

Le comuniste non seguirono invece la Merlin sulla cruciale questione della «essenziale funzione familiare». L'emendamento inteso a cancellare l'aggettivo «essenziale» ebbe come primi firmatari i socialisti Calosso e Barbareschi e fu sostenuto in Aula, dopo un lungo intervento di Lina Merlin, da altri compagni di partito socialisti: Carmagnola, Mariani, Vischioni, De Michelis, Costantini, Merighi. La loro adesione evidenziava una posizione del partito più avanzata di quella comunista, come era stata quella di Lelio Basso nella prima

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ L'8 maggio 1947 in seduta plenaria: Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/01principi/004/index.htm>, sito consultato il 15 luglio 2020.

⁶⁰ *Ibidem.*

Sottocommissione. Ecco un significativo stralcio dell'intervento in Assemblea di Merlin:

«Abbiamo chiesto la soppressione della parola «essenziale» per una duplice considerazione. Se i redattori dell'articolo proposto non hanno voluto dare alla parola un significato particolare, si sopprima come uno dei tanti pleonasmii che infiorano la nostra Costituzione. E si sopprima pure, se i redattori hanno voluto usare quel termine con il significato limitativo che noi gli attribuiamo e che consacrerrebbe un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia [...]».

Proseguiva la parlamentare socialista:

«Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità».

Si è detto che Merlin era profondamente impregnata di cultura cattolica, per l'uso, nel suo intervento, dell'espressione «benedetta»⁶¹; eppure, distinguendosi dalle posizioni dei democristiani, inclusa la Federici, l'esponente socialista ragionava sul rapporto fra impegni lavorativi e familiari in modo laico, nei termini di un'addizione, non di una sottrazione. Il lavoro delle donne era un valore da difendere, non certo da superare con l'affermazione del «salario familiare». Questa distinzione fra aggiungere e sottrarre corrispondeva in fondo a una linea di frattura antica e duratura che, ancora oggi, differenzia una parte del mondo cattolico dalla maggioranza di quello laico, nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975⁶².

L'articolo contestato fu alla fine confermato nella versione proposta da Aldo Moro, che includeva l'aggettivo «essenziale». Sarebbe ovviamente antistorico decontestualizzare l'operato dei Costituenti e delle Costituenti, con le sue tensioni e mediazioni, isolandoli dalla cultura e dalle credenze del tempo. Ma il dibattito che abbiamo riassunto conferma l'opinione espressa da tempo da Maria Vittoria Ballestrero: i ritmi lenti del percorso verso la parità di genere, successivi al 1948, trovarono un appiglio sostanzioso nella stessa Costituzione, e non furono solo il

⁶¹ BALLESTRERO, *Dalla tutela*, cit., p. 116.

⁶² Una diversa attenzione al diritto al lavoro, ai diritti politici, all'emancipazione delle donne già all'interno del mondo borghese aveva separato, quasi 50 anni prima, le posizioni di Anna Maria Mozzoni e di Anna Kuliscioff. F. PIERONI BORTOLOTTI, *Alle origini del movimento femminile in Italia*, Torino, 1963. Una lettura che riavvicina le posizioni è in P. PASSANITI, *Dalla tutela del lavoro femminile al libero amore*, in *Lavoro e cittadinanza femminile: Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di P. Passaniti, Milano, 2016, pp. 122-155. Si pensi alla contrapposizione di una parte del mondo cattolico ai modelli nord europei di Welfare a cui viene opposta la logica della sussidiarietà, secondo cui l'intervento dello Stato deve attivarsi solo in presenza di un'impossibilità della famiglia.

risultato di una mancata applicazione⁶³. Una posizione, quella che contrappone una costituzione equilibrata a un'applicazione distorta, condivisa da alcune studiose, forse orientate dalla convinzione che l'equilibrio politico complessivo del testo costituzionale valesse bene questa mediazione⁶⁴.

Emerge da questa rilettura un ridimensionamento della comunanza politica fra le donne della sinistra, al di là delle appartenenze di partito⁶⁵. Merlin e le comuniste si rispettavano, ma la loro azione si divise sulla questione chiave della funzione familiare «essenziale» delle donne, poiché le comuniste accolsero la mediazione di Togliatti e Moro⁶⁶. Al contrario nel partito socialista Lina Merlin difese fino in fondo l'abolizione dell'aggettivo «essenziale», e fu affiancata dai colleghi di partito. che espressero insieme a lei la posizione più avanzata e preveggen⁶⁷. In conclusione, dunque, la solidarietà fra le «madri costituenti» si incrinò quando esse dovettero seguire o sostenere le diverse strategie dei loro partiti.

7. *Discriminazione e uguaglianza in altre parti del testo.* - Le proposte che tentarono di costituzionalizzare l'esclusione delle donne da alcune professioni, invocando la specificità delle attitudini femminili, furono invece respinte da un'azione comune delle deputate, e sostituite dall'articolo 51, che conteneva una enunciazione generale aperta e inclusiva⁶⁸. Il testo apriva alle donne in linea di principio tutte le professioni, superando i limiti della legge Sacchi del 1919, che le escludeva da quelle che implicavano poteri pubblici giurisdizionali, l'esercizio di diritti e potestà politiche e la difesa militare dello Stato. Anche in questo caso, tuttavia, alla norma inclusiva ne seguiva una escludente: l'accesso alle professioni doveva avvenire «secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Il mantenimento di questa limitazione rifletteva un diffuso pregiudizio sull'instabilità emotiva femminile: emblematica, in tal senso, una famosa frase del democristiano Giovanni Leone, secondo il quale solo gli uomini potevano «mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni», mentre le donne erano condizionate dalla loro fisiologia⁶⁹; per illustrare questo punto torniamo all'intervento della parlamentare comunista

⁶³ BALLESTRERO, *Dalla tutela, cit.*, pp. 118-123.

⁶⁴ GAIOTTI DE BIASE, *Donne e politica*, cit., p. 273; PALICI DI SUNI, cit., pp. 271-279.

⁶⁵ Una lettura diversa in M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020.

⁶⁶ Una descrizione diversa in M. D'AMICO, *Gendergap e principi costituzionali*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2, 2019, Estratto, pp. 8 ss., controllato il 31 ottobre 2022; dell'autrice vedi ora D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, cit.

⁶⁷ E. GIROTTI, «Per una famiglia felice pace e lavoro». *La propaganda al femminile del partito nuovo di Togliatti: simbologie e rituali del secondo dopoguerra* in *Diacronie. Studi di storia contemporanea*, 10.1, 2018.

⁶⁸ L. CARLASSARRE, *Costituzione democratica e rappresentanza*, in *Una democrazia incompiuta*, cit., pp. 280-290, p. 282.

⁶⁹ Si veda il suo intervento nella Commissione per la Costituzione in seduta plenaria Il 31 gennaio 1947, *Nascitacostituzione.it*, <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/06p2/04p2t4/04/08/index.htm> sito consultato il 20 giugno 2020.

Teresa Mattei, nell'Assemblea plenaria del 18 marzo. Come abbiamo visto, nel chiedere di reinserire l'espressione «di fatto», nell'attuale Art. 3, la deputata prese le mosse, invece che dalla disuguaglianza sociale, da quella di genere, a partire dai pregiudizi contro le donne serpeggianti anche in un mondo in teoria illuminato come quello dei Costituenti:

«Onorevoli colleghi, anche qui dunque – e questo purtroppo non è il solo esempio – fa capolino quella diffusa e negativa mentalità. Non solo contro le espressioni del linguaggio, ma noi dobbiamo protestare qui pur senza invadere il campo di prossime discussioni, e per dare un esempio di quanto sia radicata questa mentalità deteriore, contro il malvezzo – e speriamo che sia solo malvezzo – che ha portato perfino il Comitato di coordinamento e di redazione della Commissione per la Costituzione ad includere, nonostante che la seconda Sottocommissione non si fosse pronunciata al riguardo, una forte limitazione per le donne nel campo della Magistratura.

L'articolo 98 suona infatti così: 'I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario'.

Anche ammesso, come speriamo, che il futuro ordinamento giudiziario sia ben migliore di quello vigente, noi non possiamo ammettere che alle donne, in quanto tali, rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini. (*Commenti*).

Sia tolto ogni senso di limitazione e sia anzi affermato, in forma esplicita e piena, il diritto delle donne ad accedere, in libero agone, ad ogni grado della Magistratura, come di ogni altra carriera»⁷⁰.

Il testo proposto da Mattei fu approvato, ma una forma limitativa sul ruolo delle donne si spostò dall'enunciato specifico sulla magistratura a quello più generale dell'art. 51 relativo agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Si rinunciava dunque a fare della Carta, come era invece nello spirito generale del testo, uno stimolo al cambiamento delle leggi. E si tornava indietro rispetto all'esempio della socialdemocrazia di Weimar⁷¹.

Un altro aspetto conservativo della Costituzione, destinato a limitare la libertà delle donne, era contenuto nell'Art 29. Recitava l'articolo: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»; questo noto e dibattuto assunto si appoggiava, come ha sottolineato Roberto Bin, su un ossimoro fra società e natura, riflesso delle difficoltà della sua genesi⁷². L'adesione dei costituenti laici fu il risultato della posizione tattica di Togliatti,

⁷⁰ Assemblea plenaria, 18 marzo 1947, Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/01principi/003/index.htm?art003-024.htm&2.>, sito consultato il 20 giugno 2020.

⁷¹ Molto più definito era stato sul punto un testo di riferimento come la Carta di Weimar del 1919.

⁷² R. BIN, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Lavoro e diritto*, 1, 2001; V. CAPORRELLA, *La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente* in «Storicamente», 6 (2010), in *“Laboratorio di storia”, Fare e disfare famiglia. Relazioni di coppia in Italia in età moderna e contemporanea, Dossier*, a cura di R. Sarti, sito consultato il 15 luglio 2020.

finalizzata ad arginare le richieste dei cattolici, evitando il male peggiore, cioè l'inserimento nel testo del concetto, più definito e pesante, di indissolubilità della famiglia. Ma anche nel PCI vi era un fronte anti divorzista, che si manifestò pienamente nei lavori dell'Assemblea⁷³.

L'attribuzione della famiglia alla sfera naturale, per i costituenti cattolici, fu un modo di indicarne l'autonomia rispetto alla legge umana, ripristinando il pluralismo delle fonti di legittimazione che era stato appiattito dal riduzionismo pubblicistico fascista, che della famiglia aveva fatto una articolazione dello Stato⁷⁴. Il mondo naturale era peraltro, per il cattolicesimo, espressione del divino: un'idea che legittimava il biopotere della Chiesa, esercitato attraverso il controllo sulla vita familiare.

Il testo suggeriva una visione della comunità familiare come aggregato premoderno, durkheimiano, tenuto insieme dalla solidarietà «meccanica» che collegava intrinsecamente parenti e affini. La famiglia diveniva così un nucleo presociale e prepolitico, dotato di diritti che non erano intestati ai singoli individui, ma al corpo familiare, del quale diveniva obbligato referente il capofamiglia, legittimato in tale ruolo da quest'operazione discorsiva.

Ne derivava la seconda parte dell'articolo, che affermava che «il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», ma con «i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». La spinta egualitaria si sgretolava dunque con la subordinazione delle scelte della moglie a quelle del marito in materia di residenza e di potestà sui figli, presente nel codice civile fascista del 1942, ancora oggi vigente⁷⁵. La naturalizzazione e l'idealizzazione di una comunità familiare che trascendeva gli individui offrivano una cornice adatta anche per giustificare il deficit democratico dell'Art. 37.

8. *Dalla Costituzione agli anni Sessanta.* - Scriveva Camilla Ravera all'inizio degli anni Cinquanta:

«nelle fabbriche, nelle manifatture, nei laboratori, nelle aziende varie lavorano oggi milioni di donne. La conquista del posto di lavoro costa pesanti e faticose ricerche, insistenze, lotte: la strada per arrivare all'occupazione è dura e penosa per tutti in Italia; ma durissima e cosparsa di particolari amarezze e umiliazioni per le donne, a cui si vuole concedere il lavoro soltanto a condizione che esso costi meno dell'eguale lavoro maschile, che

⁷³ Intervento di Umberto Nobile in assemblea plenaria, Il 18 aprile 1947, Nascitacostituzione.it, <https://www.nascitacostituzione.it/02pi/02t2/02g/index.htm?arto29-024.htm&2>, sito consultato il 15 luglio 2020. Del resto il divorzio fu introdotto in Unione sovietica dopo la Rivoluzione del 1917, ma nel 1936 Stalin fece restringere notevolmente la possibilità di divorziare e negò il riconoscimento delle libere unioni.

⁷⁴ CAPORRELLA, *La famiglia*, cit.; E. MOSTACCI, *La disciplina della famiglia nella Costituzione italiana*, in *Diritto pubblico, comparato ed europeo*, 2, 2010, pp. 534-54; P. SCOPPOLA, *Gli anni della Costituente tra politica e storia*, Bologna, 1980.

⁷⁵ Ancora oggi vigente, con significativi cambiamenti ma anche con notevoli continuità in materia, ad esempio, di obbligazioni alimentari fra i membri delle famiglie.

esoneri il più possibile dagli obblighi e contributi dell'assistenza e della previdenza sociale, e dal rispetto delle qualifiche, delle carriere e così via»⁷⁶.

In che misura la Costituzione fu uno strumento efficace per cambiare questo quadro doloroso? Nonostante la debolezza della figura della cittadina/lavoratrice, la centralità del lavoro come fonte di diritti sociali e politici, nel testo costituzionale, consegnò ai parlamentari e alle parlamentari della sinistra uno strumento giuridico che, negli anni seguenti, fu ampiamente utilizzato. Di fatto le lavoratrici riuscirono a fare propria questa sponda, fin dal 1948, nelle battaglie che ponevano questioni concrete di tutele e regolazioni del lavoro, purché non chiamassero in causa in modo esplicito i temi della parità e delle asimmetrie nella famiglia. Quando invece le riforme evocarono questi temi, la visione familistico-protettiva della Costituzione riaffermava l'ineguaglianza nel lavoro. Come ha scritto Irene Stolzi, fu la «speciale protezione» da riservare alla madre e al bambino, insieme alla «essenziale funzione familiare», a fondare l'emanazione di norme che predisponessero tutele e protezioni, ma che non imboccavano la strada indicata dal 2° comma dell'art. 3⁷⁷. Quest'enunciato avrebbe invece imposto l'adozione di un diritto diseguale finalizzato a colmare, o a ridurre, lo svantaggio di un genere rispetto all'altro, avviando un processo di allineamento delle posizioni dei due sessi⁷⁸.

In realtà con il radicalizzarsi, a partire dalle elezioni del 1948, dello scontro fra la sinistra e i cattolici, e con il consolidamento del primato democristiano, le donne, in molte occasioni, pagarono pegno: la mediazione a loro carico, avvenuta in seno alla Costituente, fu congelata negli anni del miracolo economico, soffocando la cultura dell'emancipazione, anche in presenza di ambiguità interne alla stessa sinistra.

Operò in questo senso la legge 26 agosto 1950, n. 860, una buona legge di tutela, tuttavia inefficace nel garantire l'uguaglianza nel lavoro. Essa aumentava il congedo obbligatorio per maternità portandolo a 5 mesi con l'80% del salario e prefigurava permessi per l'allattamento e la malattia dei figli. La legge stabiliva tuttavia il divieto di licenziamento per causa di gravidanza solo fino al compimento di un anno di età del figlio, e non colpiva con la sanzione della nullità l'eventuale licenziamento, ma con la semplice inefficacia. Il licenziamento nel periodo protetto veniva cioè considerato inefficace fino al compimento di un anno di età del figlio, per poi riacquistare validità⁷⁹.

⁷⁶ C. RAVERA, *Parole semplici e vere alle donne italiane*, s-l., s.d., p. 1., cit. in C. Venturoli, *Dal regime fascista agli anni Sessanta*, pp. 123-204, p. 187.

⁷⁷ STOLZI, *La parità ineguale*, cit.; M.V. BALLESTRERO, *Parità e oltre. Parità, pari opportunità, azioni positive*, Roma, 1989.

⁷⁸ M. BARBERA, *Discriminazioni ed uguaglianza nel rapporto di lavoro*, Milano, 1991.

⁷⁹ STOLZI, *La parità ineguale*, cit.

La remunerazione del lavoro femminile, in questi anni, oscillava ancora intorno al 50% di quella maschile⁸⁰, serbando quella regressione rispetto ai livelli della prima guerra mondiale che era stata impressa dal fascismo. Seguendo la Convenzione approvata nel 1951 dall'Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra la parità di retribuzione, sancita dalla Costituzione nel cauto contesto dell'articolo 37, fu riconosciuta in Italia con la legge del 22 maggio 1956, n. 741⁸¹. Per quanto riguarda il settore agricolo, restò in vigore fino al 1964 il «coefficiente Serpieri» introdotto nel periodo fascista, che a parità di orario equiparava la retribuzione femminile al 60% di quella maschile.

Anche il servizio domestico fu in parte tutelato: nel 1950 fu introdotto l'assegno di maternità; due anni dopo, l'assicurazione per malattia fu estesa ai lavoratori domestici. Nel 1953 divenne obbligatoria la corresponsione della tredicesima, mentre nel 1958 furono regolate le assunzioni, con l'introduzione del periodo di prova, e furono normati il riposo settimanale, le ferie, il lavoro festivo, gli orari di lavoro, il congedo matrimoniale. I lavoratori domestici restavano però esclusi dalla contrattazione collettiva, in base a un articolo del codice civile del 1942 dichiarato illegittimo solo nel 1969. Il primo contratto collettivo per il lavoro domestico fu firmato nel 1974⁸².

L'altro settore privo di regolazione era il lavoro a domicilio. Nel 1950 Teresa Noce e Giuseppe Di Vittorio proposero un importante disegno di legge che vietava l'intermediazione, stabiliva le regole retributive e accomunava le lavoranti agli altri lavoratori in termini di festività, gratifiche e indennità di licenziamento; il testo fu approvato solo nel marzo 1958, e incluse anche alcune norme a tutela della maternità. La legge fu largamente violata e inapplicata, e le attività a domicilio, come l'agricoltura e lo stesso servizio domestico, restarono aree di sovrasfruttamento. Sul terreno giuridico la legge fu comunque un vero e proprio spartiacque: finalmente il lavoro a domicilio, invece di essere trattato come un'attività minore era equiparato agli altri e regolato. Il giurista del lavoro Umberto Romagnoli ha scritto a questo proposito:

«Può ritenersi che il lavoro femminile sia entrato nella storia giuridica non tanto con la legge che tutela le lavoratrici in occasione del parto, come si ripete tralaticciamente⁸³ nei manuali scolastici, quanto piuttosto con la legge

⁸⁰ F. BETTIO, *The Sexual Division of Labour: The Italian Case*, Oxford University Press, Oxford 1988, p. 116.

⁸¹ Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Ginevra, 6 giugno 1951, ilo.org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152336.pdf, sito consultato il 15 luglio 2020. La parità salariale era anche presupposta nel trattato costitutivo del Mercato Comune Europeo, siglato nel 1957, all'articolo 119. *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, a cura della Fondazione Nilde Iotti.

⁸² R. SARTI, *Promesse mancate e attese deluse. Spunti di riflessione su lavoro domestico e diritti in Italia*, in *Il lavoro cambia*, a cura di A. Verrocchio e E. Vezzosi, Trieste, 2014, pp. 55-78, p. 51.

⁸³ Chiariamo l'inusuale espressione: in modo automatico, acritico.

del 1958 sul lavoro a domicilio, anche se la compagna di Cipputi non vi è nemmeno menzionata»⁸⁴.

Nonostante il faticoso movimento di equiparazione delle condizioni di lavoro femminili e di regolamentazione dei settori più marginali e femminilizzati, le considerazioni formulate da Camilla Ravera nei primi anni Cinquanta mantenevano all'apice del *boom* in gran parte della loro attualità, mentre le nuove misure antidiscriminatorie scoraggiavano le assunzioni di donne, il cui scopo era da sempre un risparmio sul costo del lavoro. Nonostante che il sindacato promuovesse la parità salariale, su 78 contratti nazionali rinnovati nel 1962, solo 27 prevedero l'uguaglianza di retribuzione⁸⁵. Altrettanto lenta fu l'applicazione dell'articolo 51 della Costituzione, che garantiva l'accesso a tutte le professioni, ma nei limiti delle leggi vigenti. Solo nel maggio del 1960 la Consulta dichiarò incostituzionale la legge, in vigore dal 1919, che escludeva le donne dall'alta dirigenza dello Stato, nella quale il sesso femminile era «assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità». La legge fu sostituita da quella del 9 febbraio 1963, n. 66, che ammettendo le donne «ai pubblici uffici ed alle professioni», ad esclusione della Guardia di finanza e delle Forze armate, poneva fine a una discriminazione difesa strenuamente e a lungo da vari corpi dello Stato, e in particolare dai magistrati.

Giunse a maturazione in parallelo un'altra importante battaglia, iniziata dalle parlamentari nei primi anni Cinquanta. L'aggiunta alla tutela della lavoratrice madre del divieto di licenziamento delle gestanti e delle puerpere aveva provocato una diffusa reazione dei datori di lavoro, che, per aggirare la norma, avevano inserito nei contratti del settore bancario, dell'industria, degli ospedali, la cosiddetta «clausola di nubilato», che consentiva di licenziare le lavoratrici dopo le nozze⁸⁶. La risposta delle parlamentari fu articolata in un progetto di legge promosso da Ada Guelfi Del Vecchio e sostenuto da 21 parlamentari. Anche Lina Merlin, Anna Matera De Lauro, e successivamente Giuseppina Re, firmarono proposte sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio. Nel gennaio 1963 fu approvata infine una proposta che oltre a rendere illegali le clausole di nubilato tentava di contrastare la pratica delle lettere di dimissioni in bianco, firmate dalle lavoratrici all'assunzione e utilizzate dai datori di lavoro al momento del matrimonio.

Il biennio 1968-1969 segnò il vertice del ciclo ascendente di conflittualità del secondo dopoguerra, e negli anni 1969-1970 i diritti collegati al lavoro raggiunsero il punto più alto. La contrattazione collettiva portò a una crescita generale dei salari e l'orario di lavoro passò da quarantotto a quaranta ore settimanali, dando corpo alla vecchia aspirazione al «sabato inglese». I nuovi diritti dei lavoratori

⁸⁴ U. ROMAGNOLI, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna, 1995, p. 25.

⁸⁵ C. VENTUROLI, *Dal regime fascista agli anni Sessanta, in Donne e lavoro: un'identità difficile. Lavoratrici in Emilia Romagna (1860-1960)*, a cura di R. Ropa e C. Venturoli, Bologna, 2010, pp. 123-211, p. 181.

⁸⁶ Ivi, p. 179.

trovarono una sistemazione giuridica nella legge del 20 maggio 1970, n. 300, conosciuta come Statuto dei lavoratori, che tutelava anzitutto la dignità, la *privacy*, la libertà di opinione dei lavoratori, impedendo ingerenze sulle loro scelte politiche e sindacali. Era dichiarata illegale qualsiasi forma di controllo improprio negli ambienti di lavoro, esercitata da soggetti esterni come le guardie giurate. Limitatamente alle imprese con più di 15 dipendenti si affermò infine, nell'articolo 18, il principio del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza «giusta causa»⁸⁷.

9. *L'età d'oro della donna di casa: successi e frustrazioni.* - La rappresentazione dell'emancipazione come frutto dell'ingresso nel lavoro extradomestico, a sua volta collegato con la modernità e lo sviluppo del Novecento, è stata oggetto di una convincente critica negli studi storici sul lavoro femminile, ma ha conservato la sua presa sul senso comune⁸⁸. In realtà il *boom* economico del secondo dopoguerra ebbe, sulla domanda e sull'offerta di lavoro, conseguenze complesse e articolate nel tempo: nel breve periodo esso aumentò l'area dell'inattività, femminile e maschile. L'aumento della produttività dovuto all'industrializzazione, con il miglioramento dei macchinari, rese lento e difficoltoso l'assorbimento nell'industria dei lavoratori che lasciavano le campagne. Da un lato questo processo permise a quote crescenti di bambini, bambine, adolescenti e anziani di collocarsi nelle categorie degli scolari, degli studenti, dei pensionati (quasi tutti uomini). Per quanto riguarda le donne in età centrale, una parte delle contadine inurbate assunse una posizione di esclusione, autoesclusione, o marginalità nel mercato del lavoro.

Vi fu dunque un'opzione per «l'essenziale funzione familiare»? La crescita delle inattive è stata spesso attribuita a una distorsione statistica, dovuta a una nuova stagione di successo, fra i dirigenti degli uffici statistici, dell'ideologia della domesticità, e allo sviluppo di lavori invisibili, senza contratto, non dichiarati per motivi fiscali⁸⁹. Ma una parte del fenomeno era reale e derivava da altre cause: vi era anzitutto una spiegazione «da domanda»: le donne di campagna, poco istruite e a disagio con la lingua e la scrittura, trovavano difficilmente un'occupazione nei servizi urbani; in secondo luogo le madri, anche se avevano un impiego nell'industria e nei servizi urbani, si sentivano obbligate, più che in passato, a curarsi dei figli. Ma in molti casi le stesse ex contadine, spose di operai o di altri occupati stabili, accettarono volentieri, pur invisibili a uno sguardo lavorista attualizzante, il lavoro di cura, desiderato contraltare della fatica umiliante a cui le

⁸⁷ 1970. *Statuto dei lavoratori Legge 300*. pdf, <http://www.unife.it/economia/lm.economia/insegnamenti/diritto-delle-relazioni-di-lavoro/materiale-didattico-a-a-2016-2017/fonti-fondamentali/1970-statuto-dei-lavoratori-legge-300.pdf/view>, sito consultato il 20 giugno 2020, in manutenzione al 24.05.2023.

⁸⁸ In proposito J.W. SCOTT, L.A. TILLY, *Donne, lavoro e famiglia nell'evoluzione della società capitalistica*, Bari, 1981 (ed. orig. *Women, Work, and Family*, Holt, Rinehart and Winston, New York 1978).

⁸⁹ A. BADINO, *Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta*, Roma, 2008, pp. 136-154.

aveva sottoposte la vita di campagna. La risposta è certamente nella molteplicità degli itinerari percorsi e, soprattutto, nel loro intreccio; la questione resta dunque aperta, in attesa di ricerche che ricostruiscano le microstorie femminili utilizzando fonti orali. Ma alcuni malintesi possono essere dissipati.

Il desiderio delle contadine di una vita dignitosa prese, nell'immediato dopoguerra, oltre alla via della protesta, con le occupazioni di terre, la strada dell'«uscita»⁹⁰. Esso costituì una spinta attiva alla fuga dalle campagne⁹¹. Se la condizione delle contadine era a Nord semiservile, le condizioni di lavoro erano perfino peggiori nel Meridione. L'esodo si indirizzò soprattutto, sia dalle campagne del Centro Nord che da quelle del Sud, verso le città delle aree più ricche del paese. Nell'orizzonte culturale delle donne la scelta di sposarsi, banalizzata dal nostro sguardo attualizzante, era quasi obbligata. Lo schema culturale della domesticità, legittimato dalla Costituzione, dalla Chiesa, dalla politica governativa, si diffondeva: da retaggio aristocratico e borghese, diveniva uno status sociale desiderabile, idealizzato da vecchi e nuovi mezzi di comunicazione: i parroci, la radio, le maestre, i fotoromanzi, la stessa prossimità urbana. E in tutti i paesi industriali la fecondità, raggiunto il punto minimo alla metà del Novecento, aumentò: negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta il numero medio dei nati si alzò, dando luogo al cosiddetto *baby-boom*: in Italia il tasso di fecondità totale aumentò dal livello di 2,3 figli per donna del 1952 a quello di 2,7 del 1964. In questi dati si componevano la lievitazione verso una media di due figli degli *standard* del Centro-Nord e la lenta riduzione della fecondità meridionale⁹².

Il desiderio di lasciare la campagna contraendo un matrimonio esterno al mondo contadino era diffuso. Eloquente in questo senso è una testimonianza raccolta da Piero Brunello; la moglie di un «repetin», un operante dai cento mestieri di un borgo della pianura trevigiana, spiegava la sua scelta di fare una vita più povera pur di non sposare un contadino:

«La donna del contadin [...] è sempre fuori pei campi a lavorare. Lavora peggio di una bestia dalla mattina alla sera, e quando torna a casa, il bambino piccolo a letto ha perfino le orecchie piene di lacrime a forza di piangere [...] Nelle famiglie contadine la fémèna dava del vu all'òn, al marito [...] diceva siòr pare al missier, al suocero, e dònà mare alla madòna, alla suocera [...] Però gli altri rispondevan col ti [...] Ti fémèna', le dicevano [...] E all'ora di pranzo, gli uomini a tavola col cappello in testa e le donne con la travessa [il

⁹⁰ Per questo schema di ragionamento A.O. HIRSCHMANZ, *Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese dei partiti e dello stato*, Milano, 1982.

⁹¹ G. LASCHI, *Cronaca di una morte annunciata: la famiglia mezzadrile in Toscana, 1945-1970*, Relazione al Convegno internazionale *Mutamento della famiglia nei paesi occidentali*, Bologna, 6-8 ottobre 1994. Direzione scientifica del Convegno Marzio Barbagli, Università degli Studi di Bologna. La fonte è un documento presentato dai giovani e dalle donne al congresso del 1952 della Federazione nazionale dei lavoratori della terra.

⁹²A. SANTINI, *La fecondità*, in *Lo stato delle famiglie in Italia*, a cura di M. Barbagli e C. Saraceno, Bologna, 1997, pp. 113-121.

grembiule N.d.A.] (e i bambini in braccio fuori sotto il porticato o sedute sulle scale che portavano alle stanze da letto)⁹³.

Negli anni Settanta, i giovani contadini del cuneese raccontavano che le ragazze, nei *dancing* nati nei paesi di pianura, li scansavano⁹⁴. La lunga storia del lavoro nei campi delle donne si esaurì in gran parte con un movimento dal basso, ma il rifiuto del mondo rurale aveva, oltre che un carattere economico, una dimensione esistenziale, legata a una svolta culturale rispetto alla tradizionale etica contadina. Vi era ora una nuova percezione dell'iniquità e della perdita di dignità insite in tanta fatica, e nelle relazioni patriarcali della famiglia contadina. Una ex mondina, figlia di braccianti, nel 1957 confessava a *«Noi donne»*:

«Io sì un bracciante me lo sposerei ma non me la sento di lavorare in campagna [...] a 13 anni sono andata a lavorare in campagna, soprattutto nella stagione della monda del riso. Ma quel lavoro non mi è mai piaciuto, perché per una ragazza è quasi un lavoro umiliante, la fatica è immensa e si diventa più brutte in pochi anni. Adesso sto imparando il mestiere di sarta: come scolaria prendo pochissimo, quattromila lire al mese in media, ma spero di potermi mettere presto da sola, non appena avrò imparato bene a lavorare»⁹⁵.

All'incrocio fra domanda e offerta, il numero delle donne che lavoravano prevalentemente a casa aumentò. Nelle grandi città industriali le possibilità di lavoro erano poche⁹⁶; Franco Alasia e Danilo Montaldi, censendo nei secondi anni Cinquanta le «coree» milanesi, dove si concentravano gli immigrati, osservavano a Bollate la prevalenza, al maschile, di manovali edili e muratori, mentre fra le donne contavano 122 casalinghe, 7 operaie, 11 addette agli orti, 2 lavandaie, 2 fioraie, una cuoca, una sarta, alcune domestiche⁹⁷. Ma, al di là delle difficoltà concrete nel trovare lavori conciliabili, l'etica del lavoro duro delle contadine era stata erosa da un nuovo desiderio di dignità. Un desiderio incoraggiato dall'ideologia cattolica che si era materializzata nella Costituzione: anche se molte donne non sapevano che questa visione era stata incorporata nel dettato costituzionale, la forza del messaggio ostile al lavoro delle donne era pervasiva. Ecco una testimonianza significativa di questi sentimenti:

⁹³ P. BRUNELLO, *Contadini e "repetini". Modelli di stratificazione*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi, Il Veneto*, a cura di S. Lanaro, Torino 1984, pp. 862-909, p. 875.

⁹⁴ N. REVELLI, *L'anello forte. La donna: storie di vita contadina*, Torino 1985, pp. XXXVIII e 404; L. MARCHESANO, *Sposarsi altrove. Migrazioni matrimoniali in Italia e crisi della società contadina (1950-1975)*, Bologna 2012.

⁹⁵ B. IMBERGAMO, *Mondine in campo. Dinamiche e retoriche di un lavoro del Novecento*, Firenze, 2015.

⁹⁶ F. PISELLI, *La donna che lavora. La condizione femminile fra arretratezza e società industriale*, Bari, 1975, pp. 273-319; LA. BALBO, *Stato di famiglia. Bisogni, privato, collettivo*, Milano, 1976.

⁹⁷ F. ALASIA, D. MONTALDI, *Milano. Corea, Inchiesta sugli immigrati*, Milano, 1975, pp. 82-84 (ed. orig. 1960); E. BETTI, B. CURLI, *Il lavoro delle donne a Milano negli anni del "boom" (1951-1971)*, in *La Signorina Kores e le altre. Donne e lavoro a Milano 1950-1970*, a cura di R. Di Fazio, M. Marcheselli, Milano, 2016, pp. 29-51.

«Se io avessi la possibilità di ritornare indietro, con l'esperienza che ho del passato, più nessuna volta resterei in campagna. Piuttosto sposerei un semplice operaio, perché la donna di campagna fa una vita troppo sacrificata. Novanta donne su cento di campagna devono lavorare nei campi ed anche pensare alla casa. Invece la donna di città, la moglie dell'operaio, pensa solo a governarsi la casa. La donna di città, quando ha i dieci minuti liberi, può leggersi un giornale, può *cincinese* un po'⁹⁸, concedersi qualche lusso, vestirsi come una signora. Non fare la mia vita. Quando avevo i bambini piccoli li abbandonavo sotto una pianta mentre lavoravo, mentre caricavo il fieno. E vorrei vedere mia figlia a vivere una vita del genere?»⁹⁹.

Questo brano scoperchia la pentola dell'irrequietezza nascosta delle contadine, anello forte di una cooperazione familiare ingiusta nel suo sistema di svantaggi e ricompense, viventi incarnazioni dello spirito di sacrificio, eppure messe ai margini come comparse silenziose nelle ricostruzioni correnti della vita agreste. Il brano esprime, da un lato, la frustrazione per la durezza della propria vita, e per l'obbligata disattenzione per i figli, dall'altro un deciso apprezzamento per la condizione della "casalinga", confrontata con la propria esperienza. I nuovi lavori femminili del terziario erano auspicati per le figlie, ma le madri invidiavano la condizione di chi, come le "signore", poteva tranquillamente dedicarsi al governo della casa.

La pratica della domesticità appariva normale al ceto medio e coinvolgeva lo strato più qualificato del ceto operaio: uno spaccato originale della vita di casa delle coppie, negli anni Sessanta, è stato aperto da una ricerca di Enrica Asquer sui ceti medi¹⁰⁰. Il confronto fra due quartieri milanesi e uno cagliaritano fa emergere, insieme al maggior coinvolgimento delle milanesi nel lavoro extradomestico, alcuni risultati originali: risalta con chiarezza, in particolare, la trasversalità dell'aspirazione femminile a una vita coniugale condivisa e intima come cifra non soltanto di un matrimonio ben riuscito ma di una conquista di uguaglianza di genere che si cerca nella famiglia, prima che nel lavoro¹⁰¹.

La simmetria affettiva, secondo quanto mostra la ricerca, era la prova di una parità di valore, raggiunta nello spazio familiare, nonostante la dipendenza economica e la perdurante preminenza giuridica del capofamiglia¹⁰². Numerose milanesi e alcune sarde lavoravano anche dopo il matrimonio, soprattutto nei vari gradi dell'insegnamento, professione desiderata per i suoi tempi di lavoro e per le valenze etiche e pedagogiche, coerenti con la figura della donna madre. Ma la domesticità era rappresentata come un fatto naturale, normale:

⁹⁸ Gingillarsi, distrarsi.

⁹⁹ REVELLI, *L'anello forte. La donna*, cit., Intervista a Laura, classe 1943, p. XXV.

¹⁰⁰ E. ASQUER, *Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell'Italia del miracolo economico*, Roma-Bari, 2015.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² M. CONWAY, *The (Re-)making of masculinity*, in *Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche*, XIV/2, 2015, pp. 135-150, p. 148.

«Adesso con il matrimonio vanno avanti in due a lavorare, allora ringraziando Dio si poteva stare a casa a guardare la famiglia e non dover dipendere da niente, né per la casa né per niente, il bambino aveva bisogno di un vestitino, io sapevo arrangiarmi, di conseguenza [...] non si pensava [che fosse] un privilegio né niente, era di abitudine che le donne stessero a casa, se non ci fosse stata proprio una necessità del lavoro, altrimenti [...] Era una cosa normale»¹⁰³.

Il marito, Giovanni, enfatizzava in controcanto il carattere contrattuale, ma di fatto obbligato, di questa divisione dei compiti:

«Io intendo come un accordo: la donna, non che dovesse, ma se ha una casa e dei figli, va bene, si occuperà della casa e dei figli. Non deve andare a lavorare perché se c'era necessità [sarebbe andata], ma era diversa la faccenda, avendo la possibilità di stare a casa lei [si pensava:] “Allora tieni bene la casa nel senso occupati bene della casa e dei figli”»¹⁰⁴.

Queste testimonianze gettano nuova luce sulla complessità delle aspirazioni femminili negli anni del miracolo economico.

Con lo sviluppo dello *status* di madri e mogli, e la riduzione del nubilato, il servizio domestico diminuì, come in tutta l'Europa industriale¹⁰⁵. Ma il lavoro a domicilio, considerato da tutti un residuo del passato, si sviluppò, con forme più funzionali all'industria. I distretti industriali, da Carpi a Prato, dalle Marche al Veneto, vi trovarono una risorsa essenziale. E, accanto all'esperienza della «domesticità», restava quella, sottovalutata dagli studi, del lavoro di fabbrica¹⁰⁶. Secondo il censimento industriale del 1951, il 32% degli operai manifatturieri – cioè quasi un terzo – era costituito da donne¹⁰⁷.

Il perpetuarsi della marginalità produttiva delle donne fu in questi anni una «profezia che si autoavvera», a causa della loro concentrazione nei settori a più alta intensità di lavoro, meno meccanizzati, meno dipendenti da sistemi di trasporto che potevano essere bloccati con gli scioperi. Ma la domanda e l'offerta di lavoro femminile crebbero più rapidamente che altrove in molte aree. Lo sviluppo del terziario si concentrò soprattutto nel settore privato del Centro-Nord, dove aumentarono le commesse del piccolo commercio e dei grandi magazzini, le impiegate esecutive con funzioni amministrative, le segretarie, le cassiere, le dattilografe, le addette ai servizi alle imprese – come le pulizie negli uffici e negli

¹⁰³ ASQUER, *Storia intima*, cit., p. 132.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ R. SARTI, *Da serva a operaia? Trasformazioni di lungo periodo del servizio domestico in Europa*, in *Polis. Ricerche e studi su società e politica in Italia*, 1/19 (2005), pp. 91-120.

¹⁰⁶ E. BETTI, *Il lavoro femminile nell'industria italiana. Gli anni del boom economico*, in *Storicamente*, 2010, *Studi e ricerche*, http://storicamente.org/lavoro_femminile_donne, sito consultato il 15 luglio 2020.

¹⁰⁷ E. BETTI, *Le donne licenziate per rappresaglia politico sindacale a Bologna (1948-1955)*, in, *Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni Cinquanta. Una storia dimenticata di donne tra discriminazioni e coraggio*, a cura di E. Betti e E. Giovannetti, Bologna, 2014, pp. 19-144, p. 45.

alberghi – e alla persona – come le lavanderie e i parrucchieri¹⁰⁸. Processi già avviati in gran parte dal fascismo, che tuttavia trovavano uno spazio più ampio nel quadro della democratizzazione dell'Italia repubblicana.

10. *Dai movimenti al nuovo diritto di famiglia.* - Se è vero che le Costituzioni socialiste nacquero dal basso, dai conflitti e dalle rivolte della prima metà del Novecento, anche la parità giuridica fra uomini e donne non si sarebbe realizzata senza i movimenti che ebbero luogo dal 1968 ai primi anni Settanta. Attuando il dettato dei principi fondamentali della Costituzione, negati dall'articolo 37, e superando le norme del Codice civile fascista del 1942, la legge 151 del 1975 rese le madri pari ai padri nell'esercizio della potestà sui figli.

La correzione del Codice civile del 1942 eliminava le norme che attribuivano al marito le principali scelte familiari, a partire dalla residenza. Particolarmente importante per la storia del lavoro fu il nuovo articolo 24, che cancellava il fondamento giuridico della domesticità femminile. Recitava l'articolo 24: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri [...]. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia»¹⁰⁹.

La legge equiparava gli sposi portando a 18 anni l'età minima delle nozze; attribuiva inoltre alle mogli il pieno diritto ereditario, condiviso con i figli, sui beni del coniuge. La parità si estendeva all'impresa familiare, dove la moglie abbandonava il generico profilo della coadiuvante per avvicinarsi alla figura dell'imprenditrice socia, con il diritto di partecipare agli utili e alle decisioni aziendali.

L'azione legislativa, a partire dagli anni Settanta, riformò molti altri ambiti della vita femminile, contrastando discriminazioni private e pubbliche. Emerse in questo quadro un'altra netta rottura con la tradizionale visione del lavoro femminile: dopo il miglioramento e l'estensione della legislazione di tutela delle lavoratrici madri operato dalla legge Anselmi del 1971, nel dicembre 1977 veniva approvata la legge 903, detta comunemente «di parità». Essa dava attuazione alle direttive della Comunità europea in materia di parità salariale e di pari trattamento di lavoratori e lavoratrici in tutte le fasi della vita lavorativa, dalla formazione professionale alla cessazione dei rapporti di lavoro. Un altro significativo risultato fu l'abrogazione delle norme di tutela del lavoro femminile del primo Novecento, che impedivano alle donne di svolgere lavori particolarmente pesanti e faticosi, salvo il divieto del lavoro notturno, divenuto tuttavia derogabile attraverso la contrattazione collettiva¹¹⁰.

¹⁰⁸ BETTI, *Il lavoro femminile nell'industria*, cit.

¹⁰⁹ Legge del 19 maggio 1975, n. 151, art. 24, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 135, 23 maggio 1975.

¹¹⁰ *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, a cura della Fondazione Nilde Iotti, p. 73.

Esaurita la fase della tutela, gli anni Novanta introdussero un'attenzione alla differenza di genere di tipo nuovo, finalizzata a realizzare una maggiore inclusione. Superando il principio giuridico dell'uguaglianza formale, con lo scopo di ottenere un'uguaglianza sostanziale, si diede nuova legittimità a un «diritto diseguale», ribaltato a favore del genere che risultava discriminato¹¹¹. Di qui la legge 125 del 1991 sulle azioni positive e il decreto legislativo 196 del 2000, che disegnarono funzioni e competenze delle consigliere e dei consiglieri di parità e piani di azioni positive nelle amministrazioni pubbliche, per promuovere l'inserimento delle donne «nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate».

Questo tipo di azione legislativa non mancò di suscitare discussioni e resistenze, ma è oggi riconosciuta nella sua legittimità dall'articolo 23 della Carta europea dei diritti fondamentali. Altre importanti innovazioni furono introdotte dalla legge Turco dell'8 marzo 2000, n. 53, che, oltre ad estendere il congedo di maternità alle lavoratrici autonome e alle donne non occupate, introdusse il diritto a 10 mesi complessivi di congedo parentale, nei primi 8 anni di vita dei bambini, premiando con un mese di congedo in più la possibilità che ne usufruisse il padre¹¹². La Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, infine, cambiò l'articolo 51 della Costituzione, stabilendo che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne. Tutte queste conquiste femminili convivono oggi, tuttavia, con un testo costituzionale che all'articolo 37 ribadisce l'«essenziale funzione familiare delle donne».

La rivoluzione giuridica degli anni Settanta fu accettata dalla parte della società italiana più aperta e laica, più a contatto con i movimenti di opinione e i *media*, ma una corrente profonda di rifiuto dell'autonomia femminile continuò ad attraversare il paese: le *élites* culturali femministe restarono isolate, in un contesto eterogeneo per orientamenti culturali e livelli di modernità.

11. *Gli stereotipi di genere: mutamenti e persistenze.* - Possiamo immaginare, in questa cornice, una significativa e rapida trasformazione paritaria della divisione dei ruoli di genere? Le tendenze recenti hanno un segno ambiguo; la crescita dell'occupazione femminile negli anni successivi alla crisi è stata superiore a quella maschile, messa fortemente a rischio dal ridimensionamento dell'industria, ma è stata comunque estremamente debole. Le difficoltà economiche italiane sembrano concretizzarsi, ormai da anni, nella resistenza e nell'intreccio di valori e comportamenti tradizionali sui temi delle funzioni della famiglia e sul ruolo che in essa hanno le donne.

¹¹¹ BALLESTRERO, *Parità e oltre*, cit.

¹¹² Legge dell'8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 60, 13 marzo 2000.

Un'indagine ISTAT del 2018¹¹³, sugli stereotipi di genere, ha fatto emergere un quadro mosso e articolato, ma ancora legato a schemi di genere asimmetrici. Il 58% degli intervistati condivide qualcuno degli stereotipi suggeriti dal questionario. Quasi un terzo, con una sovrarappresentazione in alcuni sottogruppi significativi, fa propri i singoli stereotipi legati all'ideologia del *male breadwinner*: il 31,5% condivide l'assunto che «gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche». Il 27,9% si allinea sulla formulazione «è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia». Molto meno diffuso è invece il consenso sulla frase «spetta all'uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia» (8,8%).

Questi stereotipi guadagnano più consensi nel Mezzogiorno, dove il 67,8% degli intervistati ne condivide almeno uno, e meno al Nord-est (52,6%) e sono più diffusi con il crescere dell'età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani). Ha infine una notevole influenza il livello di istruzione: li condivide il 79,6% delle persone senza titolo di studio o con licenza elementare, contro il 45% dei laureati. Le differenze nelle rappresentazioni di uomini e donne non sono radicali, ma aumentano nel meridione, suggerendo che le giovani donne, in contesti carichi di difficoltà economiche, afflitti dalla disoccupazione, attestati su forme di razionamento del lavoro a favore degli uomini, si distacchino dai valori maschili, creando tensioni di genere, esplicite o latenti.

L'analisi che abbiamo svolto delle singole variabili – età, genere, istruzione, collocazione nel territorio – consente di individuare i freni che hanno bloccato in questi anni il cambiamento culturale, e che continueranno a farlo, presumibilmente, nel prossimo futuro. Le differenze economiche e culturali fra Nord e Sud tardano ad attutirsi, per motivi sociali e politici complessi, impossibili da richiamare in questa sede. Sul piano culturale possiamo ricordare la persistenza di una religiosità tradizionale e la minore consistenza della popolazione con alti livelli di istruzione; l'orientamento innovativo delle giovani laureate resta dunque drammaticamente isolato¹¹⁴. La crescita dei livelli d'istruzione, d'altra parte, è lenta anche nelle altre aree del paese, soprattutto tra i giovani maschi, oltre che per lo scarso impegno delle politiche nel sostenerla, per un motivo strutturale, legato alla scarsa domanda di personale con alti livelli di istruzione espressa dalle piccole imprese nazionali. Quanto alla struttura per età della popolazione, quella italiana è anziana, e il declino continuo dei tassi di fecondità non permette di intravedere un'inversione di tendenza. Una parte consistente degli italiani resta dunque attaccata all'ancora rassicurante del modello *male breadwinner*, soprattutto se vive nel Sud, se ha un livello di istruzione inferiore alla laurea, se ha un'età avanzata.

La crisi causata dalla diffusione globale del virus Covid-19, fra la fine del 2019 e il 2020, infine, ha avuto conseguenze pesanti in termini di disagio femminile: vi è

¹¹³ Reperibile al link <https://www.istat.it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>, consultato l'11 giugno 2023.

¹¹⁴ F. RAMELLA, *Fra tradizione e cambiamento Valori e atteggiamenti dei siciliani nella sfera privata e in quella pubblica*, in *Working Papers Res*, 2013, pp. 1-37.

stata un fortissimo ridimensionamento dell'occupazione nei settori, molto femminilizzati, dei servizi all'infanzia, della scuola, dell'accoglienza turistica, del commercio al dettaglio, mentre una parte dell'industria, più maschilizzata, ha continuato a essere attiva. Gran parte dei contratti a tempo determinato, soprattutto femminili, non è stata rinnovata. Il "ritorno a casa" è stato anche una risposta delle donne alle accresciute necessità di cura delle famiglie: costrette e insieme volenterose, le donne hanno offerto più servizi ai mariti, ai figli, ai parenti anziani. La loro «funzione familiare» è apparsa di nuovo «essenziale», «naturale»; sono state numerose, nonostante la crisi del lavoro, le dimissioni volontarie delle occupate del settore privato, travolte dalla difficoltà di una conciliazione impossibile in assenza di sostegni e servizi per l'infanzia¹¹⁵: una situazione che rivela la persistenza di un bagaglio di vincoli organizzativi e di obbligazioni morali forti, che frenano il dispiegarsi di una reale autonomia economica delle donne.

¹¹⁵ Vedi ad esempio *Le equilibriste. La maternità in Italia 2020*, Roma, 2020, a cura di E. Scanu Ballona, e in particolare Cap. 5, *Essere mamma ai tempi del Coronavirus*.